



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 20 marzo 2013 - n. 2624

Determinazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale 2

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Semplificazione e digitalizzazione

Decreto dirigente struttura 18 marzo 2013 - n. 2439

Contributo straordinario e ordinario annuale ai sensi del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 "Contributi alle Unioni di Comuni lombarde e alle Comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli Comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 ("Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)" e s.m.i. - Informatizzazione della procedura di presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento istruttorio 9

D.G. Sanità

Circolare regionale 13 marzo 2013 - n. 11

Procedure per il controllo dell'identificazione degli equidi al macello in Regione Lombardia 10

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente unità organizzativa 15 marzo 2013 - n. 2340

POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1.1.2.1 - Azione B - Fondo di garanzia made in Lombardy. Concessione, impegno e contestuale liquidazione del contributo per la redazione dei business plan a favore della società Services for Electronic Manufacturing s.r.l. (SEM s.r.l.) 11

Decreto dirigente unità organizzativa 15 marzo 2013 - n. 2344

POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1.1.2.1 - Azione B - Fondo di garanzia made in Lombardy. Concessione, impegno e contestuale liquidazione dei contributi per la redazione dei business plan - (XXIII provvedimento) 12

Decreto dirigente struttura 14 marzo 2013 - n. 2323

Modalità per la presentazione e l'attuazione dei progetti della fase 2) del PIA Navigli 14

Decreto dirigente struttura 18 marzo 2013 - n. 2417

Bando voucher per l'internazionalizzazione 2013: approvazione candidature a soggetti attuatori - I provvedimento 16

Decreto dirigente struttura 18 marzo 2013 - n. 2422

Attuazione della d.g.r. n. IX/4520 del 19 dicembre 2012: modifiche dell'invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea) e del bando per l'assegnazione alle imprese di voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea) approvati con decreto n. 4209 del 29 aprile 2009 e successive modifiche 20

D.G. Infrastrutture e mobilità

Decreto dirigente unità organizzativa 15 marzo 2013 - n. 2366

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione ambientale - VAS del piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) e definizione delle modalità di informazione e comunicazione 32

D.G. Ambiente, energia e reti

Decreto direttore generale 15 marzo 2013 - n. 2365

Modifica parziale all'allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4621 di approvazione della "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" 35

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 20 marzo 2013 - n. 2624

Determinazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 122, ultimo comma, della Costituzione secondo cui il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta;

Richiamato lo «Statuto d'Autonomia della Lombardia» approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 ed in particolare le seguenti disposizioni disciplinanti il procedimento di nomina dei componenti della Giunta, la composizione della stessa e i poteri del Presidente:

- art. 25, comma 4, primo periodo, secondo cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente;
- art. 25, comma 4, secondo periodo, che prevede la nomina dei componenti della Giunta anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale;
- art. 25, comma 6, che stabilisce che all'inizio della Legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore;
- art. 27, comma 1, secondo il quale la Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori;

Viste le seguenti disposizioni dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia» che dispongono in ordine alle funzioni del Presidente ed in particolare:

- art. 25, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile;
- art. 34, comma 1, secondo il quale al Presidente della Giunta regionale appartiene l'iniziativa delle leggi regionali;
- art. 41, comma 2, in base al quale al Presidente appartiene l'iniziativa dei regolamenti delegati;

Viste le seguenti disposizioni dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia» che dispongono in ordine alle funzioni del Vice Presidente e in particolare:

- art. 25, comma 9, secondo cui le funzioni del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente;
- art. 30, comma 1, lett. c) ai sensi del quale, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vice Presidente;

Richiamato inoltre l'art. 11 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», che sancisce il principio di uguaglianza e la garanzia di pari opportunità tra uomini e donne;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto dell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Preso atto del verbale dell'Ufficio centrale elettorale regionale del 17 marzo 2013, che proclama Roberto Ernesto Maroni eletto quale Presidente della Giunta regionale della Lombardia;

Richiamato il Programma elettorale «La nostra Lombardia» che costituisce riferimento per l'impostazione dell'azione di governo della Giunta regionale;

Considerata la necessità di garantire:

- la piena attuazione del Programma di Legislatura;
- la distinzione tra gli organi di governo e la dirigenza nonché il connesso raccordo interno ed esterno anche nei confronti del sistema regionale a tutti i livelli;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina degli Assessori;

DECRETA

1. Di costituire la Giunta regionale, nella seguente composizione:

- Mario Mantovani quale Assessore alla Salute e Vice Presidente;
- Massimo Garavaglia quale Assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione;
- Giovanni Fava quale Assessore all'Agricoltura;
- Claudia Terzi quale Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile;
- Mario Melazzini quale Assessore alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione;
- Paola Bulbarelli quale Assessore alla Casa, Housing sociale e Pari opportunità;
- Alberto Cavalli quale Assessore al Commercio, Turismo e Terziario;
- Cristina Cappellini quale Assessore alle Culture, Identità e Autonomie;
- Maria Cristina Cantù quale Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato;
- Maurizio Del Tenno quale Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
- Valentina Aprea quale Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
- Simona Bordonali quale Assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione;
- Antonio Rossi quale Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani;
- Viviana Beccalossi quale Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo;

2. di dare atto che le materie rientranti negli incarichi conferiti ai singoli Assessori sono dettagliate negli Allegati da 1 a 14, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che ciascun Assessore, nell'esercizio dell'incarico attribuito, opera secondo le seguenti modalità:

- a) esplica i poteri di impulso e di proposta relativamente all'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e presiede alla verifica della corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi del programma, restando affidata ai dirigenti la modalità attuativa e la gestione amministrativa;
- b) opera in costante raccordo con il Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni di maggior rilievo attinenti all'espletamento dell'incarico, in modo da assicurare l'unicità della posizione, l'unità dei metodi e dell'azione collegiale di governo e delle iniziative da assumere;
- c) si attiene alla direzione politica e agli indirizzi del Presidente e concorre alla realizzazione del programma della Legislatura, ferma restando la potestà del Presidente di esercizio diretto dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica;
- d) assicura la propria costante partecipazione all'attività della Giunta, sia nelle occasioni collegiali che nelle articolazioni operative degli Interassessorili (Comitati ristretti di assessori); la preventiva condivisione in sede di Comitato ristretto di specifiche iniziative che si traducono in proposte di deliberazioni, di norma, tiene luogo della formalizzazione del concerto con gli Assessori di riferimento;
- e) assicura inoltre la partecipazione costante ai lavori del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari e ad ogni altro organismo cui è chiamato a partecipare, in ragione dell'incarico conferito, per legge, regolamento o disposizione del Presidente;
- f) garantisce la gestione dei rapporti a livello interregionale e nazionale con tutte le istanze istituzionali interessate dall'ambito di materia delegata, in particolare con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e le commissioni nelle quali essa si articola; cura, anche su mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e con le rappresentanze delle formazioni sociali ed economiche; assicura inoltre un adeguato presidio dei rapporti con il territorio lombardo, in raccordo con il Presidente e con i rappresentanti della Giunta delegati ai Tavoli Territoriali di coordinamento;
- g) nell'esercizio dei poteri di impulso e proposta, cura la coerenza dell'azione regionale, per la materia attinente l'in-

carico, con le politiche e le azioni promosse dall'Unione europea;

h) garantisce il necessario impulso all'attività delle strutture dell'Assessorato sia attraverso il raccordo con il Segretario generale, titolare dell'azione di coordinamento della struttura della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 20/08, sia con adeguate indicazioni al proprio Direttore generale affinché lo stesso possa orientare l'attività della Direzione, in costante e stretto raccordo con l'area di riferimento, con contenuti e modalità adeguate al pieno raggiungimento degli obiettivi di Programma e garantire il necessario raccordo con la Presidenza;

4. di stabilire che a ciascun Assessore:

- è delegata l'adozione di atti di concessione di patrocinio nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico;
- può inoltre essere delegata, con apposito decreto e qualora le disposizioni di legge e di regolamento lo consentano, l'adozione di atti specifici tra quelli di competenza del Presidente e, in particolare, l'adozione degli atti attuativi degli accordi di programma ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

5. di dare atto che il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nei casi di impedimento temporaneo e di assenza dello stesso ai sensi dell'art. 25, comma 9, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia; nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, esercita altresì le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie secondo quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, lett. c) dello Statuto d'Autonomia della Lombardia;

6. di rinviare ad apposito provvedimento della Giunta regionale, assunto secondo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione, la determinazione delle risorse e dei criteri per il funzionamento e l'organizzazione della Segreteria dell'Assessore, per le spese di missione e di rappresentanza. All'Assessore competono le determinazioni relative alla direzione, all'impiego e al controllo del personale assegnato alla propria segreteria. L'Assessore assume la responsabilità di una oculata gestione delle risorse per il funzionamento e l'organizzazione della sua Segreteria, per le spese di missione e di rappresentanza, nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni operative emanate dall'amministrazione regionale con appositi atti.

7. di ricordare che sono riservate alla diretta competenza del Presidente:

- le determinazioni circa l'indirizzo politico;
- l'iniziativa legislativa e dei regolamenti delegati, fatta salva, l'eventuale, preventiva condivisione collegiale dei progetti di legge e regolamento;
- gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo, le direttive, le circolari ed atti di carattere generale non demandati per legge ad altri organi della Regione;
- la promozione di accordi e intese comunque denominati e la relativa sottoscrizione, fatta salva la possibilità di delega;
- le proposte di nomina e di designazione;
- i patronati e le altre forme di onorificenza;
- la proposta di nomina, sentito l'Assessore, del direttore generale di riferimento;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Maroni

Mario Mantovani

Vice Presidente e Assessore alla Salute

DELEGA

- Servizio sanitario regionale
- Programmazione sanitaria
- Prevenzione sanitaria
- Veterinaria

— • —

Massimo Garavaglia

Assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione

DELEGA

- Bilancio e fiscalità
- Risorse finanziarie per la crescita
- Semplificazione amministrativa
- Processi di digitalizzazione

— • —

Giovanni Fava

Assessore all'Agricoltura

DELEGA

- Filiere agroalimentari
- Tutela e promozione delle produzioni
- Sviluppo e innovazione delle imprese
- Attività venatorie
- Foreste

— • —

Claudia Terzi

Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile

DELEGA

- Sostenibilità ambientale
- Bonifiche, Cave e Miniere
- Rifiuti
- Servizi idrici ed energia
- Paesaggio
- Tutela della biodiversità
- Telecomunicazioni
- Parchi

— • —

Mario Melazzini

Assessore alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione

DELEGA

- Industria, PMI e innovazione dell'impresa
- Artigianato e micro imprese
- Impresa edile
- Cooperazione
- Ricerca e innovazione

— • —

Paola Bulbarelli

Assessore alla Casa, Housing sociale e Pari opportunità

DELEGA

- Edilizia residenziale pubblica ed edilizia universitaria
- Welfare abitativo e housing sociale
- Patrimonio residenziale pubblico
- Pari opportunità

— • —

Alberto Cavalli

Assessore al Commercio, Turismo e Terziario

DELEGA

- Commercio
- Turismo
- Terziario: sistema fieristico, mercati e servizi
- Consumatori

— • —

Cristina Cappellini

Assessore alle Culture, Identità e Autonomie

DELEGA

- Patrimonio culturale
- Servizi e attività culturali
- Autonomie

— • —

Maria Cristina Cantù

Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato

DELEGA

- Famiglia
- Fragilità sociale: dipendenze, deviazioni, carceri
- Servizi socio-sanitari
- Volontariato, associazionismo e terzo settore
- Conciliazione
- Integrazione

— • —

Maurizio Del Tenno

Assessore alle Infrastrutture e Mobilità

DELEGA

- Infrastrutture e Opere Pubbliche
- Sistemi di mobilità e intermodalità
- Trasporto Pubblico Locale

— • —

Valentina Aprea

Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro

DELEGA

- Istruzione
- Formazione
- Lavoro
- Occupazione
- Strumenti formativi per l'inserimento lavorativo

— • —

Simona Bordonali

Assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione

DELEGA

- Sicurezza e immigrazione
- Protezione civile
- Polizia locale

— • —

Antonio Rossi

Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani

DELEGA

- Sviluppo e promozione dell'attività sportiva
- Impiantistica sportiva
- Associazionismo sportivo
- Politiche per i giovani

— • —

Viviana Beccalossi

Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo

DELEGA

- Programmazione integrata del territorio
- Urbanistica
- Difesa del suolo e assetto idrogeologico

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Semplicazione e digitalizzazione

D.d.s. 18 marzo 2013 - n. 2439

Contributo straordinario e ordinario annuale ai sensi del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 "Contributi alle Unioni di Comuni lombarde e alle Comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli Comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 ("Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali") e s.m.i. - Informatizzazione della procedura di presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento istruttorio

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORGANIZZAZIONE
DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI LOCALI

Visto il regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle Unioni di Comuni lombarde e alle Comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli Comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 ("Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali")», approvato con d.g.r. n. VIII/9869 del 22 luglio 2009 ed in particolare l'art. 10, comma 3, che dispone «le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 1 e 2, la relativa modulistica e l'eventuale documentazione da allegare, ulteriore rispetto a quella di cui agli articoli 11 e 12, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);»

Richiamato il d.d.s. 2586 del 27 marzo 2012 «Contributo straordinario e ordinario annuale ai sensi del Regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 "Contributi alle Unioni di Comuni lombarde e alle Comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli Comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 ("Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali")» e s.m.i. - Semplicazione delle modalità per la presentazione delle domande;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010, nel quale sono ribaditi gli obiettivi di semplificazione, efficienza e digitalizzazione;

Vista la d.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2585 «Approvazione Agenda Digitale Lombardia 2012-2015», che al punto 2.2 dell'allegato A «Agenda Digitale Lombardia 2012-2015» ribadisce che per lo sviluppo di servizi digitali, la politica che Regione Lombardia ha seguito in questi anni è stata quella di predisporre iniziative che permettessero ai singoli enti della PA lombarda una maggior focalizzazione sull'erogazione dei propri specifici servizi, utilizzando e valorizzando infrastrutture, standard, servizi ed esperienze messe «a fattor comune» dall'Amministrazione regionale e centrale;

Dato atto del percorso di digitalizzazione e di sviluppo dell'ICT che Regione Lombardia ha finora realizzato sia al suo interno, per rendere la propria organizzazione più efficiente ed efficace, sia all'esterno, con una molteplicità di azioni e interventi tesi a creare le condizioni per una maggiore integrazione e interoperabilità di infrastrutture, applicazioni e servizi;

Considerato:

- che tra i criteri guida dell'azione di Governo regionale, l'innovazione, la semplificazione e la digitalizzazione sono leve fondamentali per un cambiamento culturale dell'azione della PA;
- che la semplificazione rappresenta una priorità delle politiche regionali, come mezzo per migliorare l'efficienza della PA;
- che Regione Lombardia intende favorire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso la digitalizzazione dei processi e la razionalizzazione delle procedure;
- gli impegni in materia di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi assunti sia a livello nazionale che comunitario;

Ritenuto pertanto di procedere alla semplificazione delle modalità di presentazione e compilazione delle domande di con-

tributo ordinario e straordinario, della modulistica e documentazione allegata di cui agli artt. 11 e 12 del r.r. 2/2009, ivi comprese le Relazioni annuali di cui all'art. 9 del citato Regolamento, da inoltrare tramite firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale», nonché del procedimento istruttorio e di computo dei relativi contributi da erogare, mediante l'utilizzo esclusivo della forma telematica;

Preso atto che la Struttura Riorganizzazione dei Processi Amministrativi degli Enti Locali e Lombardia Informatica s.p.a. hanno a tale scopo realizzato un applicativo informatico accessibile dal sito <http://relazioneannuale.rl2.it> per la gestione delle procedure e degli iter amministrativi che:

- semplifica alle Gestioni associate la compilazione delle informazioni necessarie;
- guida nella compilazione della modulistica;
- fornisce al compilatore della richiesta di contributo un facsimile di istanza;
- realizza la dematerializzazione della documentazione;
- permette l'archiviazione digitale;
- consente un controllo formale e logico dei dati;
- consente la gestione telematica dell'iter amministrativo, nonché il computo dei contributi da assegnare, con conseguenti risparmi in termini di tempi e costi dell'istruttoria;

Valutata la necessità di supportare le Gestioni Associate nella compilazione delle domande di contributo mediante apposito Manuale d'uso disponibile all'interno dell'applicativo informatico;

Ritenuto di prevedere, oltre alla pubblicazione del presente decreto sul BURL - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ulteriori modalità informative, quali incontri in videoconferenza, a favore dei potenziali beneficiari - Unioni di Comuni lombarde e Comunità Montane - per dare adeguata comunicazione nel merito dello svolgimento della sopracitata procedura di informatizzazione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. Di disporre l'informatizzazione, a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

- della procedura per la presentazione delle domande di contributo per le Gestioni associate di servizi comunali ai sensi dei sopracitati l.r. 19/2008 e r.r. applicativo 2/2009, unitamente alla relativa documentazione da allegare di cui agli artt. 11 e 12 del r.r. 2/2009, ivi comprese le Relazioni annuali di cui all'art. 9 del citato regolamento;
- del procedimento istruttorio e relativo computo dei contributi da erogare.

2. Di disporre l'obbligo dell'utilizzo della procedura informatica per la presentazione delle domande di contributo e di utilizzo della firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale», nonché per il relativo procedimento istruttorio con computo dei contributi.

3. Di disporre che tale procedura e relativo procedimento istruttorio vengano resi accessibili nell'ambito di apposito applicativo informatico dal sito internet <http://relazioneannuale.rl2.it>.

4. Di disporre, al fine di agevolare le Gestioni associate nella compilazione delle domande di contributo, la pubblicazione online all'interno dell'applicativo informatico, oltre alle istruzioni di dettaglio fornite in ciascuna sezione, di apposito Manuale d'uso.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
riorganizzazione dei processi amministrativi
degli enti locali
Alberto Bernini

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

D.G. Sanità

Circolare regionale 13 marzo 2013 - n. 11 Procedure per il controllo dell'identificazione degli equidi al macello in Regione Lombardia

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 1702 del 18 gennaio u.s., ha emanato le «procedure operative per il controllo dell'identificazione degli equidi al macello»; con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni per assicurare la corretta identificazione degli animali, in funzione della loro destinazione finale, e per effettuare le verifiche in BDR.

1. Registrazione dei capi in BDE

Come ricordato dalla nota ministeriale e previsto dal decreto, la macellazione di un capo è subordinata alla verifica, oltre che alla corretta identificazione e alla presenza, corrispondenza ed integrità del passaporto, alla presenza del capo nella BDE, che rappresenta l'unica banca dati di riferimento, eccezion fatta per capi provenienti da Paesi Membri direttamente destinati al macello entro i termini previsti dalle norme vigenti.

Si ricorda che nel manuale approvato con d.m. 26 settembre 2011, al paragrafo 12 «Registrazione in BDE della situazione esistente» era prevista la registrazione in BDE, ad opera dell'APA, di equidi nati prima dell'1 gennaio 2007, fossero essi precedentemente non identificati o identificati in conformità alle Decisioni 93/623/CEE e 200/68/CE, su comunicazione del proprietario (o detentore delegato) entro il 30 aprile 2010.

Al paragrafo 13 «Consolidamento situazione esistente», è riportato che «i proprietari di equidi devono provvedere a verificare la correttezza dei dati registrati in BDE presso AIA, ANA, APA o UNIRE e provvedere alle necessarie regolarizzazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del manuale», al fine di garantire il definitivo allineamento della BDE.

«L'APA, ANA, AIA e l'UNIRE, ognuna per le proprie competenze, provvedono a registrare, entro i 30 giorni successivi in BDE le variazioni certificate dal proprietario» tramite invio dell'allegato 4 e relative a capi non correttamente notificati alla BDE, siano essi deceduti, non più presenti in stalla o attualmente presenti.

Il proprietario (o delegato) invia la denuncia di nascita/richesta di identificazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento. Entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, viene notificata l'avvenuta identificazione ad APA o AIA o ANA o UNIRE per la registrazione in BDE. Per gli equidi macellati prima dei 12 mesi di età l'identificazione e la conseguente registrazione in BDE va effettuata prima della movimentazione.

L'onere della verifica della effettiva registrazione del capo e delle relative informazioni, pertanto, è a carico del proprietario (o del detentore che ne abbia ricevuto delega). Un capo non può essere movimentato per la macellazione senza essere stato registrato in BDE. **L'avvenuta registrazione in altre banche dati non sostituisce la registrazione in BDE.**

2. Verifica, presso gli impianti di macellazione, della presenza dei capi in BDE

Per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di verifica della presenza dei capi in BDE da parte del responsabile dello stabilimento di macellazione all'atto dell'ingresso del capo in stabilimento, si dispone che i capi che vengono movimentati con destinazione macello, siano accompagnati - oltre che dal passaporto (equidi > 12 mesi), dal modello IV e dall'ICA - **da una stampa da sistema che attesti la presenza del capo in BDE e lo status DPA**, eccezion fatta per capi le cui condizioni comportino una Macellazione Speciale d'Urgenza.

Si rammenta che in quest'ultimo caso la carcassa dell'animale dovrà essere mantenuta nello stabilimento di macellazione in attesa dell'eventuale avvenuta regolarizzazione e dell'esito favorevole delle verifiche analitiche previste dal d.d.g. 7983 del 18 settembre 2012, prima di essere destinata al consumo umano.

Ai fini dell'annullamento del passaporto il veterinario ufficiale, una volta effettuate le opportune verifiche, dovrà apporre il timbro sia sulla prima pagina che sulla sezione IX.

Si rammenta che il Manuale operativo approvato con d.m. 26 settembre 2011 prevede, al paragrafo 24.2 «Macellazione dell'equide», che il passaporto annullato, o, nel caso di equidi iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici restituiti su richiesta alle organizzazioni, copia del frontespizio e della sezione IX, **venga conservato presso lo stabilimento di macellazione per 5 anni.**

3. Funzionalità disponibili in BDR ai fini delle verifiche da parte dei Servizi Veterinari

Si ricorda che in BDR sono disponibili le seguenti funzionalità:

Menù Interrogazioni - Capi equidi UNIRE (BDE). Si tratta di una interrogazione puntuale che permette di verificare la presenza di un capo in BDE e la destinazione DPA/ non DPA (sezione IX del passaporto). Corrisponde all'interrogazione disponibile nella maschera di inserimento macellazione per gli operatori dello stabilimento di macellazione.

Menù Interrogazioni - Interrogazione registri stalle equidi UNIRE (BDE). Si tratta di un'interrogazione, pubblicata recentemente in BDR/BDN, che consente di accedere all'elenco dei capi riportati sul registro di stalla di ciascuna azienda e di visualizzare per ciascuno la destinazione finale.

Menù Gestione macelli - Macell. EQUIDI - Riepilogo macellazioni mese.

Selezionato uno stabilimento di macellazione mediante denominazione o numero di riconoscimento, è possibile accedere al dettaglio dei singoli capi macellati. La funzionalità «Verifica Capi in BDN» (menù Gestione macelli) è attualmente in revisione e non deve essere utilizzata.

Come comunicato con nota protocollo n. H12013.0005444 del 14 febbraio 2013 inoltre è stata recentemente prevista la registrazione, nella form di inserimento dei dati di macellazione ad opera del responsabile di stabilimento, l'informazione relativa alla destinazione finale della carcassa anche per la specie equina.

Ulteriori funzionalità sono allo studio e verranno sviluppate anche in funzione dell'evoluzione che avrà l'anagrafe equina a livello nazionale.

4. Controlli anagrafici in allevamento

Si invitano i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari ad includere nel campione dei controlli minimi per l'identificazione e registrazione quegli allevamenti di provenienza dei capi sui quali sono state rilevate irregolarità al macello, e a registrare i controlli nell'apposita funzionalità prevista in BDR

Il direttore generale
Carlo Lucchina

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.u.o. 15 marzo 2013 - n. 2340

POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1.1.2.1 - Azione B - Fondo di garanzia made in Lombardy, Concessione, impegno e contestuale liquidazione del contributo per la redazione del business plan a favore della società Services for Electronic Manufacturing s.r.l. (SEM s.r.l.)

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA'

Visti:

- il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il programma operativo regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività», approvato dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 3784 del 1° agosto 2007, nell'ambito del quale è prevista l'istituzione del Fondo di garanzia «Made in Lombardy» per supportare la crescita competitiva del sistema lombardo e migliorare le condizioni di accesso al credito delle imprese operanti in Lombardia;
- la d.g.r. n. VIII/8297/2008 con la quale, fra l'altro, è stata istituita presso Finlombarda s.p.a. la misura di ingegneria finanziaria denominata «Fondo di garanzia Made in Lombardy» con dotazione complessiva di € 35.000.000,00 a valere sul capitolo del bilancio pluriennale e Bilancio 2008 U.P.B. 3.3.2.3. 381 capitolo 7131;
- la d.g.r. n. VIII/8298/2008 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Primo provvedimento»;
- la d.g.r. VIII/11177/2010 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Aggiornamento d.g.r. VIII/8298/2008» che introduce, in relazione alla misura in oggetto, il riferimento al Quadro temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Richiamati:

- la lettera di incarico sottoscritta il 13 marzo 2009 dal Direttore generale della Direzione generale Industria, PMI e Cooperazione, dott. Roberto Cova, con la quale la società finanziaria regionale Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del «Fondo di Garanzia Made in Lombardy» tuttora vigente;
- il d.d.u.o. n. 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in Lombardy - Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1.1.2.1.B - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» che prevede in particolare:
 - la copertura di spese di consulenza sino al 75% del loro ammontare entro un limite massimo di € 4.000,00;
 - la concessione ed erogazione con provvedimenti del responsabile dell'Asse I «Innovazione ed Economia della conoscenza» del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 - Obiettivo Competitività e Occupazione - FESR a tutte le imprese che abbiano presentato domanda di intervento finanziario e per le quali il Gestore del Fondo abbia positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
 - l'erogazione sino a concorrenza delle risorse finanziarie appositamente ad esso destinate, ammontanti ad € 4.000.000,00;
- l'Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle imprese - Made in Lombardy pubblicato dal

Gestore sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 3 ottobre 2012 che modifica il precedente (pubblicato sul BURL - serie Inserzioni e Concorsi n. 30 del 29 luglio 2009);

- il d.d.u.o. n. 10405 del 19 novembre 2012 con il quale è stato ridotto da 4 M€ a 1 M€ lo stanziamento previsto per la concessione del contributo (voucher) per la redazione del Business Plan - Made in Lombardy approvato con il citato d.d.u.o. n. 6815/2009;

Vista la nota del 18 giugno 2009 dell'Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 che autorizza l'utilizzo del capitolo 3.3.2.3.381.7131 «Spese per l'attuazione del Programma FESR - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza» per l'importo di € 4.000.000,00 per la concessione di contributi alle imprese ai fini della predisposizione dei business plan funzionali all'accesso ai finanziamenti del Fondo di Garanzia Made in Lombardy nonché il decreto n. 13183 del 16 dicembre 2010 con il quale l'Autorità di Gestione POR FESR ha introdotto modifiche ai sistemi di Gestione e Controllo relativamente alla sezione Organismo Pagatore Regionale, in particolare attribuendo direttamente ai Responsabili di Asse/Operazione la predisposizione dell'atto di impegno e liquidazione;

Dato atto:

- che Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo ha trasmesso l'esito dell'istruttoria effettuata sulla domanda di contributo (voucher) presentata dalla società Services for Electronic Manufacturing s.r.l. con proposta positiva come risulta dalle note e dalla documentazione agli atti della competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di impresa;
- che le verifiche documentali effettuate dalla competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di impresa della D.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione responsabile dell'istruttoria allegata al presente decreto (check list documentale) confermano l'ammissibilità alla concessione del contributo (voucher) della seguente impresa per il rispettivo importo:

BENEFICIARIO	CODICE BENEFICIARIO	ID PROGETTO	IMPORTO FATTURA CONSULENZA (I.V.A. esclusa)	CONTRIBUTO VOUCHER
SERVICES FOR ELECTRONIC MANUFACTURING S.R.L. (SEM S.R.L.)	883698	29243140	7.500,00	4.000,00

Dato atto che per quanto riguarda le disposizioni previste dal d.p.r. n. 252/1998 i beneficiari sotto indicati non sono tenuti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.p.r. 252/1998, a conseguire l'informativa antimafia del Prefetto in quanto Enti Pubblici o Enti controllati da Ente Pubblico o titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 150.000,00:

BENEFICIARIO	MOTIVO ESCLUSIONE
SERVICES ELECTRONIC MANUFACTURING S.R.L. (SEM S.R.L.)	Titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 150.000,00

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare, a favore della società Services for Electronic Manufacturing s.r.l., la somma complessiva di € **4.000,00** con spesa a carico del capitolo di bilancio 7131 dell'esercizio finanziario in corso;

Vista la nota dell'11 giugno 2010 prot. n. R1.2010.0008126 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 comunica al Dirigente della Unità Organizzativa Competitività dott.ssa Cristina Colombo che le è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Asse I «Innovazione ed economia della conoscenza» del programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Attestato che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 d.l. 83/2012 convertito con legge n. 134/2012 ove applicabili;

DECRETA

1. di concedere il contributo (voucher) per la redazione del business plan previsto dal d.d.u.o. n. 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in Lombardy - Disciplina delle modalità di

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1.1.2.1.B - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» modificato con dduo n. 10405 del 19 novembre 2012, a favore della società Services for Electronic Manufacturing s.r.l. (SEM s.r.l.) per l'importo di € 4.000,00;

2. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di Euro 4.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 2.14.5.7131 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Services For Electronic Manufacturing s.r.l. o in forma abbreviata SEM s.r.l. (cod. 883698);

3. di attestare che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 d.l. 83/2012 convertito con legge n. 134/2012 ove applicabili;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza:

- alla Struttura centrale Ragioneria e Credito della U.o.c. Programmazione e Gestione Finanziaria;
- all'Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-2013;
- al Gestore del Fondo di Garanzia Made in Lombardy, Finlombarda s.p.a.;
- all'impresa interessata;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito della Regione Lombardia - Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione all'indirizzo www.industria.regione.lombardia.it e sul sistema informativo integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013.

Il dirigente di u.o.
Cristina Colombo

**D.d.u.o. 15 marzo 2013 - n. 2344
POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1.1.2.1 - Azione B - Fondo di garanzia made in Lombardy. Concessione, impegno e contestuale liquidazione dei contributi per la redazione dei business plan - (XXIII provvedimento)**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITÀ

Visti:

- il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il programma operativo regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività», approvato dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 3784 del 1° agosto 2007, nell'ambito del quale è prevista l'istituzione del Fondo di garanzia «Made in Lombardy» per supportare la crescita competitiva del sistema lombardo e migliorare le condizioni di accesso al credito delle imprese operanti in Lombardia;
- la d.g.r. n. VIII/8297/2008 con la quale, fra l'altro, è stata istituita presso Finlombarda s.p.a. la misura di ingegneria finanziaria denominata «Fondo di garanzia Made in Lombardy» con dotazione complessiva di € 35.000.000,00 a valere sul capitolo del bilancio pluriennale e Bilancio 2008 U.P.B. 3.3.2.3. 381 capitolo 7131;
- la d.g.r. n. VIII/8298/2008 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Primo provvedimento»;
- la d.g.r. VIII/11177/2010 avente ad oggetto «Programma

Operativo Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Aggiornamento d.g.r. VIII/8298/2008» che introduce, in relazione alla misura in oggetto, il riferimento al Quadro temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Richiamati:

- la lettera di incarico sottoscritta il 13 marzo 2009 dal Direttore generale della Direzione generale Industria, PMI e Cooperazione, dott. Roberto Cova, con la quale la società finanziaria regionale Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del «Fondo di Garanzia Made in Lombardy» tuttora vigente;
- il d.d.u.o. n. 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in Lombardy - Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1.1.2.1.B - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» che prevede in particolare:
 - la copertura di spese di consulenza sino al 75% del loro ammontare entro un limite massimo di € 4.000,00;
 - la concessione ed erogazione con provvedimenti del responsabile dell'Asse 1 «Innovazione ed Economia della conoscenza» del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 - Obiettivo Competitività e Occupazione - FESR a tutte le imprese che abbiano presentato domanda di intervento finanziario e per le quali il Gestore del Fondo abbia positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
 - l'erogazione sino a concorrenza delle risorse finanziarie appositamente ad esso destinate, ammontanti ad € 4.000.000,00;
- l'Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle imprese - Made in Lombardy pubblicato dal Gestore sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 3 ottobre 2012 che modifica il precedente (pubblicato sul BURL - Serie Inserzioni e Concorsi n. 30 del 29 luglio 2009);
- il d.d.u.o. n. 10405 del 19 novembre 2012 con il quale è stato ridotto da 4 M€ a 1 M€ lo stanziamento previsto per la concessione del contributo (voucher) per la redazione dei Business Plan - Made in Lombardy approvato con il citato d.d.u.o. n. 6815/2009;

Vista la nota del 18 giugno 2009 dell'Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 che autorizza l'utilizzo del capitolo 3.3.2.3.381.7131 «Spese per l'attuazione del Programma FESR - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza» per l'importo di € 4.000.000,00 per la concessione di contributi alle imprese ai fini della predisposizione dei business plan funzionali all'accesso ai finanziamenti del Fondo di Garanzia Made in Lombardy nonché il decreto n. 13183 del 16 dicembre 2010 con il quale l'Autorità di Gestione POR FESR ha introdotto modifiche ai sistemi di Gestione e Controllo relativamente alla sezione Organismo Pagatore Regionale, in particolare attribuendo direttamente ai Responsabili di Asse/Operazione la predisposizione dell'atto di impegno e liquidazione;

Dato atto:

- che Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo ha trasmesso gli esiti istruttori di 5 domande di contributo (voucher) finalizzate alla predisposizione dei business plan con proposta positiva come risulta dalle note e dalla documentazione agli atti della competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di impresa;
- che le verifiche documentali effettuate dalla competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di impresa della D.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione responsabile dell'istruttoria allegata al presente decreto (check list documentale) confermano l'ammissibilità alla concessione del contributo (voucher) delle seguenti imprese per i rispettivi importi:

BENEFICIARIO	CODICE BENEFICIARIO	ID. PROGETTO	IMPORTO FATTURA CONSULENZA (I.V.A. esclusa)	CONTRIBUTO VOUCHER
FBL PRESSOFUSIONI S.R.L.	306768	36386783	5.400,00	4.000,00
ART PLAST S.R.L.	883699	36921626	5.000,00	3.750,00
TECNOFER S.R.L.	883700	37149113	5.500,00	4.000,00
PERSICO S.P.A.	160618	37511421	6.000,00	4.000,00

BENEFICIARIO	CODICE BENEFICIARIO	ID. PROGETTO	IMPORTO FATTURA CONSULENZA (I.V.A. esclusa)	CONTRIBUTO VOUCHER
JOLLY-MEC CAMINETTI S.P.A.	130747	37511523	6.500,00	4.000,00
TOTALE			28.400,00	19.750,00

Dato atto che per quanto riguarda le disposizioni previste dal d.p.r. n. 252/1998 i beneficiari sotto indicati non sono tenuti, ai sensi dell'art.1 comma 2 del d.p.r. 252/1998, a conseguire l'informativa antimafia del Prefetto in quanto Enti Pubblici o Enti controllati da Ente Pubblico o titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 150.000,00:

BENEFICIARIO	MOTIVO ESCLUSIONE
FBL PRESSOFUSIONI S.R.L.	Titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 150.000,00
ART PLAST S.R.L.	Titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 150.000,00
TECNOFER S.R.L.	Titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 150.000,00
PERSICO S.P.A.	Titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 150.000,00
JOLLY-MEC CAMINETTI S.P.A.	Titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 150.000,00

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare, a favore delle imprese sopra richiamate e nei limiti degli importi ad ognuna riconosciuti, la somma complessiva di € 19.750,00 con spesa a carico del capitolo 7131 dell'esercizio finanziario in corso;

Vista la nota dell'11 giugno 2010 prot. n. R1.2010.0008126 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 comunica al Dirigente della Unità Organizzativa Competitività dott.ssa Cristina Colombo che le è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Asse I «Innovazione ed economia della conoscenza» del programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Attestato che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 d.l. 83/2012 convertito con legge n. 134/2012 ove applicabili;

DECRETA

1. di concedere il contributo (voucher) per la redazione del business plan previsto dal d.d.u.o. n. 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in Lombardy - Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1.1.2.1.B - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» modificato con d.d.u.o. n. 10405 del 19 novembre 2012, a favore delle imprese indicate nella seguente tabella e per i rispettivi importi:

BENEFICIARIO	CONTRIBUTO VOUCHER
FBL PRESSOFUSIONI S.R.L.	4.000,00
ART PLAST S.R.L.	3.750,00
TECNOFER S.R.L.	4.000,00
PERSICO S.P.A.	4.000,00
JOLLY-MEC CAMINETTI S.P.A.	4.000,00

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
POR FESR 2007-2013. FONDO MADE IN LOMBARDY. (23° PROV.)	41719	2.14.5.7131	19.750,00	0,00	0,00

3. di liquidare:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
POR FESR 2007-2013. FONDO MADE IN LOMBARDY. (23° PROV.)	41719	2.14.5.7131	2013/0/0		19.750,00

Cod. Benef. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
41719	POR FESR 2007-2013. FONDO MADE IN LOMBARDY. (23° PROV.)			

4. di attestare che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 d.l. 83/2012 convertito con legge n. 134/2012 ove applicabili;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

6. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza:

- alla Struttura centrale Ragioneria e Credito della U.o.c. Programmazione e Gestione Finanziaria;
- all'Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-2013;
- al Gestore del Fondo di Garanzia Made in Lombardy, Finlombarda s.p.a.;
- alle imprese interessate;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito della Regione Lombardia - Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione all'indirizzo www.industria.regione.lombardia.it e sul sistema informativo integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013.

Il dirigente di u.o.
Cristina Colombo

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

D.d.s. 14 marzo 2013 - n. 2323
Modalità per la presentazione e l'attuazione dei progetti della fase 2) del PIA Navigli

 LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO
 POR FESR E ASSE 4 POR COMPETITIVITÀ 2007-2013

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e di abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 sulle modalità di applicazione degli stessi regolamenti sopra richiamati, nonché del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la decisione C(2007) 3784 dell'1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. VIII/7100 del 18 aprile 2008 «Organizzazione dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013. Obiettivo Competitività e occupazione - FESR»;
- la d.g.r. n. VIII/8298 del 29 ottobre 2008 con la quale sono state approvate le «Linee guida di attuazione del programma operativo competitività regionale e occupazione - FESR 2007-2013 - Primo provvedimento», pubblicate sul BURL 14 novembre 2008, 3° Supplemento Straordinario;

Preso atto che con d.p.g.r. n. 9454 del 23 ottobre 2012 è stato approvato l'Accordo di Programma, sottoscritto il 18 ottobre 2012 da Regione Lombardia e da Consorzio Est Ticino Villorresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord e Parco delle Groane, per la definizione di un «Progetto integrato d'area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle Vie d'acqua lombarde in vista di Expo 2015» denominato «PIA Navigli»;

Dato atto:

- che l'accordo di programma di cui sopra prevede che gli interventi di cui si compone il PIA vengano attuati in base all'elenco progressivo delle due fasi individuate: FASE 1) e FASE 2);
- che in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 18 ottobre 2012, con d.d.s. n. 9744 del 31 ottobre 2012 sono state approvate e comunicate al Consorzio Est Ticino Villorresi, capofila del PIA, le Linee Guida per la presentazione e l'attuazione del PIA Navigli;
- che in data 14 dicembre 2012 (prot. R1.2012.0027216) il Consorzio Est Ticino Villorresi, capofila del PIA Navigli, ha trasmesso alla competente Struttura «Sistema Informativo del POR FESR e Asse 4 POR Competitività 2007-2013» il PIA composto da n. 22 Operazioni della FASE 1) più quella riservata al Capofila per quanto attiene le Azioni di Sistema e il coordinamento del PIA, per la verifica di coerenza con le tipologie di intervento ammissibili previste dai Fondi FESR nonché con i contenuti dell'accordo di programma;
- che con decreto n. 1804 del 4 marzo 2013 è stata approvata l'ammissibilità al contributo del PIA Navigli, l'elenco delle operazioni con l'individuazione del totale delle spese ammesse e del relativo contributo ammesso;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza del citato accordo di programma, nella seduta del 27 febbraio 2013, ha determinato:

1. di inserire tra i progetti di cui all'allegato 4 del citato Accordo di Programma (FASE 2):
 - a) i progetti di FASE 1) non presentati entro la data del 14 dicembre 2012:
 - V5 «Segnaletica posizionale e direzionale lungo le alzaie per percorsi ciclabili»;
 - V 8 «Rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree verdi pertinenti al Naviglio Grande nel tratto da Trezzano sul Naviglio ad Abbiategrasso (1 lotto)»;

- V 12 «Ripristino della conca di navigazione sul Canale industriale (Maddalena 2) ai fini della navigazione turistica (Locarno-Venezia e anello verde azzurro Expo)»;

b) i progetti non ammessi al finanziamento di cui al decreto n. 1804/2013 ma per i quali viene riconosciuto e confermato il valore prioritario strategico per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Programma:

- N3 «Installazione pontili mobili: n. 2 pontili per incrementare gli approdi sul Martesana e n. 1 pontile per adeguare l'approdo di Abbiategrasso»;
- PAD 4 «Addando in bici - pista ciclabile Gropello/Vaprio in comune di Cassano d'Adda»;

2. che i progetti definitivi delle operazioni di FASE 2 saranno presentati non appena disponibili e comunque entro il 31 luglio 2013 per l'ammissibilità al finanziamento;

Dato atto che l'art. 7 l'Accordo di Programma prevede che gli interventi di FASE 2) potranno essere finanziati qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse;

Rilevato che per la realizzazione dei progetti di FASE 2) del PIA Navigli la disponibilità finanziaria dell'Asse 4 del POR FESR 2007-2013 è di Euro 1.248.500,00, il cofinanziamento di altre fonti risulta di Euro 4.573.500,00 a fronte di un investimento complessivo pari ad Euro 18.395.000,00;

Ritenuto pertanto di disciplinare le modalità di presentazione delle domande di contributo delle operazioni di cui alla FASE 2) del «PIA Navigli» nonché le modalità di gestione dei progetti e rendicontazione delle spese;

Viste le Linee Guida per la presentazione e l'attuazione del «PIA Navigli», approvate con decreto n. 9744/2012;

Considerato che in relazione ai contenuti delle sopracitate Linee guida occorre specificare:

- che la domanda di contributo per ogni operazione presentata, completa di tutta la modulistica e la documentazione come indicato nelle Linee Guida citate, deve essere inviata dal Capofila alla Regione Lombardia, comunque entro il 31 luglio 2013, attraverso la procedura informatica presente sul sito web della Regione Lombardia, all'indirizzo: <https://gefo.servizirl.it/fesr/>;
- che sulla base della disponibilità finanziaria dell'Asse 4 POR FESR 2007-2013, le operazioni presentate sono istruite e valutate dal Nucleo Interdirezionale di Valutazione del PIA, nominato con decreto n. 11022/2012 e prorogato con decreto n. 2203 del 12 marzo 2013 sino al 30 giugno 2013;
- che a completamento delle attività del Nucleo Interdirezionale, il Dirigente Responsabile dell'Asse 4 del POR FESR, provvede di volta in volta ad emanare il decreto di ammissione delle operazioni al finanziamento;
- che le spese ammissibili di ciascuna operazione della FASE 2) ammessa a contributo non incidono sulla percentuale di spesa prevista ai fini dell'erogazione delle tranche di contributo stabilite al punto 3 delle Linee Guida approvate con decreto n. 9744/2012;
- che il soggetto Capofila del PIA, per ogni operazione ammessa a finanziamento, deve trasmettere il **modulo di accettazione del contributo entro 30 giorni continuativi solari** dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione delle operazioni e di concessione del contributo, tramite procedura on line;

Dato atto che, fatte salve le specifiche sopra richiamate, le operazioni della FASE 2) devono essere presentate e attuate secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al decreto n. 9744/2012;

Rilevato che è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 giusta nota del 14 marzo 2013;

Visto il decreto n. 6406 del 28 giugno 2010 con il quale è stata nominata Maria Carla Ambrosini, Responsabile dell'Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» del Programma operativo regionale competitività 2007-2013;

Vista la legge regionale 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare le seguenti specifiche per la presentazione delle operazioni di cui alla FASE 2) dell'Accordo di programma sottoscritto il 18 ottobre 2012 da Regione Lombardia e da Consorzio Est Ticino Villorresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Parco Lombar-

do della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord e Parco delle Groane per la definizione del PIA Navigli:

- a) la domanda di contributo per ogni operazione presentata, completa di tutta la modulistica e la documentazione come indicato nelle Linee Guida citate, deve essere inviata dal Capofila alla Regione Lombardia, comunque **entro il 31 luglio 2013**, attraverso la procedura informatica presente sul sito web della Regione Lombardia, all'indirizzo: <https://gefo.servizirl.it/fesr/>
- b) sulla base della disponibilità finanziaria dell'Asse 4 POR FESR 2007-2013, le operazioni presentate sono istruite e valutate dal Nucleo Interdirezionale di Valutazione del PIA, nominato con decreto n. 11022/2012 e prorogato con decreto n. 2203 del 12 marzo 2013 sino al 30 giugno 2013;
- c) a completamento delle attività del Nucleo Interdirezionale, il Dirigente Responsabile dell'Asse 4 del POR FESR, provvede di volta in volta ad emanare il decreto di ammissione delle operazioni al finanziamento;
- d) le spese ammissibili di ciascuna operazione della FASE 2) ammessa a contributo non incidono sulla percentuale di spesa prevista ai fini dell'erogazione delle tranches di contributo stabilite al punto 3 delle Linee Guida approvate con decreto n. 9744/2012;
- e) il soggetto Capofila del PIA, per ogni operazione ammessa a finanziamento, deve trasmettere il modulo di accettazione del contributo entro 30 giorni continuativi solari dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione delle operazioni e di concessione del contributo, tramite procedura on line;

2. che, fatte salve le specifiche sopra richiamate, le operazioni della FASE 2) di cui all'Accordo di programma richiamato, devono essere presentate e attuate secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la presentazione e l'attuazione del «PIA Navigli», approvate con decreto n. 9744/2012;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul portale della Regione - www.regione.lombardia.it - nell'area «Programmazione Comunitaria 2007-2013»;

4. di comunicare il presente atto al Consorzio Est Ticino Villorese, capofila del PIA Navigli.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

D.d.s. 18 marzo 2013 - n. 2417
Bando voucher per l'internazionalizzazione 2013: approvazione candidature a soggetti attuatori - I provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Richiamato il d.d.u.o. n. 558 del 30 gennaio 2013 «Approvazione del «Bando Voucher per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde 2013» nell'ambito dell'Accordo di Programma con le Camere di Commercio lombarde - Asse 1 Competitività»;

Preso atto che, al punto 6 «Soggetti attuatori e calendari delle iniziative» del suddetto bando, è previsto che:

- possano candidarsi come soggetti attuatori dei Voucher soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate, che rispettino i requisiti prescritti;
- le candidature possano essere presentate, con modalità informatica attraverso la piattaforma Finanziamenti On Line, in qualsiasi momento a partire dal 18 febbraio 2012 al 31 gennaio 2014 e che siano immediatamente istruite da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia;

Dato atto che, alla data del 7 marzo 2013, risultavano presentate tramite Finanziamenti On Line n. 39 candidature a soggetti attuatori, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto a seguito della verifica dei requisiti soggettivi previsti dal bando, sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti stessi tramite la procedura on-line e della documentazione presentata, risultano:

- n. 36 candidature ammissibili, elencate all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, come soggetti attuatori per le tipologie di Voucher ivi indicate;
- n. 3 candidature non ammissibili, elencate all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi ivi indicati;

Dato atto che Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, ai sensi del punto 14 «Controlli» del bando, si riservano di effettuare eventuali verifiche e controlli successivi rispetto a quanto dichiarato dai soggetti ammessi circa il possesso dei requisiti al momento della candidatura e al persistere degli stessi;

Ritenuto pertanto di procedere a:

- dichiarare ammissibili le 36 candidature a soggetti attuatori Voucher 2013 di cui all'Allegato 2;
- dichiarare non ammissibili le 3 candidature a soggetti attuatori Voucher 2013 di cui all'Allegato 3;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. dichiarare ammissibili le 39 candidature a soggetti attuatori Voucher 2013 di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. dichiarare non ammissibili le 3 candidature a soggetti attuatori Voucher 2013 di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

4. di aggiornare l'elenco dei soggetti attuatori previsto al punto 6 del bando e di pubblicarlo sui seguenti siti:

www.industria.regione.lombardia.it

www.lombardiapoint.it

www.unioncamerelombardia.it

Il dirigente della struttura
internazionalizzazione del sistema produttivo
Milena Bianchi

CANDIDATURE A SOGGETTI ATTUATORI VOUCHER 2013 PRESENTATE

N.	ID progetto	Denominazione soggetto	Categoria di soggetto	Tipologia di Voucher per cui si candida
1	37978686	COMOEXPORT - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI	Consorzi export	Voucher A-B-C
2	37980150	BRESCIA EXPORT SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Consorzi e società consortili	Voucher A-B
3	37980787	CONFARTIGIANATO IMPRESE - UNIONE ARTIGIANI LECCO	Associazioni di categoria	Voucher A -B-C
4	37982437	A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI LECCO	Associazioni di categoria	Voucher A-B-C
5	37982732	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA DI TIPO PROMOZIONALE MANTOVA EXPORT	Consorzi e società consortili	Voucher A
6	37983455	CONSORZIO LAVORA E PRODUCE FRA MELLA NAVIGLIO CHIESE	Consorzi e società consortili	Voucher A- B
7	37984642	CONFINDUSTRIA LECCO	Associazioni di categoria	Voucher A
8	37985529	CENTRO SERVIZI AZIENDALI - SOCIETÀ COOPERATIVA	Consorzi e società consortili	Voucher A-B-C
9	37987082	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SERBIA ED IL MONTENEGRO	Associazione di imprese	Voucher A-B-C
10	37988027	CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE	Associazioni di categoria	Voucher A
11	37988028	COTONE MODA	Consorzi export	Voucher A-B-C
12	37988237	CONSORZIO EHT - EXPORT HIGH TECHNOLOGY	Consorzi export	Voucher A-B-C
13	37989235	CO.EXPORT SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE	Consorzi e società consortili	Voucher A-B
14	37992158	CONSORZIO PAVIA EXPORT	Consorzi export	Voucher A-B-C
15	37992833	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL SUD-EST ASIATICO	Associazione di imprese	Voucher A-B-C
16	37995703	UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE	Associazioni di categoria	Voucher A-B-C
17	37996155	SISTEMA MADE IN ITALY	Associazione d'impresa	Voucher A-B-C
18	37998701	PROVEX CONSORZIO EXPORT IMPORT	Consorzi export	Voucher A-B-C
19	38004986	CONSORZIO EVAN	Consorzi export	Voucher A-B-C
20	38009620	UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO	Associazioni di categoria	Voucher A-B-C
21	38020054	CONSORZIO VIGEVANO EXPORT	Consorzi Export	Voucher A-B-C
22	38019919	AGENZIA PER LA RUSSIA S.R.L.	Consorzi e società consortili	Voucher A
23	38023966	CONSORZIO LODIGIANO PER L'ESPORTAZIONE	Consorzio attività esterna	Voucher A- B- C
24	38025489	SVILUPPO CINA	Associazione di imprese	Voucher A-B-C
25	38034142	CONSORZIO CNA SERVIZI	Consorzio di imprese	Voucher A-B-C
26	38021441	C.N.A. DI BRESCIA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA	Associazioni di categoria	Voucher A-B-C
27	38038391	PROGETTA	Consorzi e società consortili	Voucher B
28	38041785	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI BERGAMO	Associazioni di categoria	Voucher A
29	38085463	CONFAPI VARESE	Associazioni di categoria	Voucher A-B-C
30	38033438	CONFINDUSTRIA BERGAMO	Associazioni di categoria	Voucher A
31	38038306	CONSORZIO INTERNAZIONALE DI SVILUPPO SOC. COOP.R.	Consorzi Export	Voucher A-B-C
32	38090731	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI BRESCIA E PROVINCIA	Associazione di categoria	Voucher A
33	38099949	TEAMFORCE S.R.L.	Associazione di imprese	Voucher A
34	38115361	CNA PAVIA	Associazioni di categoria	Voucher A-B-C
35	38146885	CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA	Associazione d'impresa	Voucher A-B
36	38148764	CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALO - POLACCA	Associazione di imprese	Voucher A-B
37	38075652	CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA	Associazioni di categoria	Voucher A-B
38	38240477	CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO	Associazioni di categoria	Voucher A-B-C
39	38274828	SEPRIO PLAST - ZN - S.R.L.	Associazioni di categoria	Voucher A

CANDIDATURE A SOGGETTI ATTUATORI VOUCHER 2013 AMMISSIBILI

N.	ID progetto	Denominazione soggetto	Categoria di soggetto	Tipologia di Voucher per cui si candida
1	37978686	COMOEXPORT - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI	Consorzi export	A-B-C
2	37980150	BRESCIA EXPORT SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Consorzi e società consortili	A-B
3	37980787	CONFARTIGIANATO IMPRESE - UNIONE ARTIGIANI LECCO	Associazioni di categoria	A -B-C
4	37982437	A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI LECCO	Associazioni di categoria	A-B-C
5	37982732	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA DI TIPO PROMOZIONALE MANTOVA EXPORT	Consorzi e società consortili	A
6	37983455	CONSORZIO LAVORA E PRODUCE FRA MELLA NAVIGLIO CHIESE	Consorzi e società consortili	A- B
7	37984642	CONFINDUSTRIA LECCO	Associazioni di categoria	A
8	37985529	CENTRO SERVIZI AZIENDALI - SOCIETÀ COOPERATIVA	Consorzi e società consortili	A-B-C
9	37987082	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SERBIA ED IL MONTENEGRO	Associazione di imprese	A-B-C
10	37988027	CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE	Associazioni di categoria	A
11	37988028	COTONE MODA	Consorzi export	A-B-C
12	37988237	CONSORZIO EHT - EXPORT HIGH TECHNOLOGY	Consorzi export	A-B-C
13	37989235	CO.EXPORT SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE	Consorzi e società consortili	A-B
14	37992158	CONSORZIO PAVIA EXPORT	Consorzi export	A-B-C
15	37992833	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL SUD-EST ASIATICO	Associazione di imprese	A-B-C
16	37995703	UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE	Associazioni di categoria	A-B-C
17	37996155	SISTEMA MADE IN ITALY	Associazione d'impresa	A-B-C
18	37998701	PROVEX CONSORZIO EXPORT IMPORT	Consorzi export	A-B-C
19	38004986	CONSORZIO EVAN	Consorzi export	A-B-C
20	38009620	UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO	Associazioni di categoria	A-B-C
21	38020054	CONSORZIO VIGEVANO EXPORT	Consorzi Export	A-B-C
22	38019919	AGENZIA PER LA RUSSIA S.R.L.	Consorzi e società consortili	A
23	38023966	CONSORZIO LODIGIANO PER L'ESPORTAZIONE	Consorzio attività esterna	A- B- C
24	38025489	SVILUPPO CINA	Associazione di imprese	A-B-C
25	38034142	CONSORZIO CNA SERVIZI	Consorzio di imprese	A-B-C
26	38021441	C.N.A. DI BRESCIA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA	Associazioni di categoria	A-B-C
27	38038391	PROGETTA	Consorzi e società consortili	B
28	38041785	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI BERGAMO	Associazioni di categoria	A
29	38085463	CONFAPI VARESE	Associazioni di categoria	A-B-C
30	38033438	CONFINDUSTRIA BERGAMO	Associazioni di categoria	A
31	38038306	CONSORZIO INTERNAZIONALE DI SVILUPPO SOC. COOP.R.	Consorzi Export	A-B-C
32	38090731	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI BRESCIA E PROVINCIA	Associazione di categoria	A
33	38115361	CNA PAVIA	Associazioni di categoria	A-B-C
34	38146885	CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA	Associazione d'impres	A-B
35	38075652	CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA	Associazioni di categoria	A-B
36	38240477	CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO	Associazioni di categoria	A-B-C

CANDIDATURE A SOGGETTI ATTUATORI VOUCHER 2013 NON AMMISSIBILI

<i>N.</i>	<i>ID progetto</i>	<i>Denominazione soggetto</i>	<i>Categoria di soggetto</i>	<i>Tipologia di Voucher per cui si candida</i>	<i>Motivo di non ammissibilità</i>
1	38099949	TEAMFORCE S.R.L.	Associazione di imprese	A	Il soggetto è una società a scopo di lucro. Non è una associazione di imprese né appartiene ad alcuna altra categoria ammissibile ai sensi del punto 6 del bando.
2	38148764	CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALO - POLACCA	Associazione di imprese	A-B	Il soggetto non rispetta il requisito, previsto al punto 6 del bando, di avere almeno l'80% delle imprese associate con una sede operativa attiva in Lombardia. Dall'elenco delle imprese associate allegato dal soggetto risulta che, su 90 imprese associate, solo 63 (70%) hanno una sede in Lombardia.
3	38274828	SEPRIO PLAST - ZN - S.R.L.	Associazioni di categoria	A	Il soggetto è una società a scopo di lucro. Non è una associazione di imprese né appartiene ad alcuna altra categoria ammissibile ai sensi del punto 6 del bando.

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

D.d.s. 18 marzo 2013 - n. 2422

Attuazione della d.g.r. n. IX/4520 del 19 dicembre 2012: modifiche dell'invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea) e del bando per l'assegnazione alle imprese di voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea) approvati con decreto n. 4209 del 29 aprile 2009 e successive modifiche

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione che prevede, tra l'altro, la facoltà delle Direzioni interessate al Fondo di:
 - definire in relazione alle proprie competenze specifiche l'ambito di applicazione e di calibrare ed implementare la dotazione in funzione dei risultati attesi;
 - adattare e modificare con provvedimenti dirigenziali i criteri di funzionamento delle linee d'intervento introdotte, in funzione degli obiettivi prioritari da conseguirsi, dell'andamento delle domande e dell'opportunità di raccordo con i dispositivi per la programmazione comunitaria FESR 2007-2013;
- la d.g.r. n. VIII/7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
 - è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) che individua, tra l'altro, la misura di intervento «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» per l'acquisto di servizi di consulenza, assistenza e ricerca su opportunità di sviluppo internazionali, dirette o in Joint venture presso un network di fornitori;
 - sono stati integrati i criteri applicativi così come definiti nell'Allegato «A» della sopra richiamata d.g.r. n. 5130;
 - si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombarda s.p.a., società finanziaria di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 8769 del 22 dicembre 2008 che porta l'importo previsto dalla d.g.r. n. 7903 del 6 agosto 2008 per il Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero ad € 4.500.000,00 e rimanda a successivo atto l'attivazione del Fondo;
- la d.g.r. n. IX/00874 dell'1 dicembre 2010 che individua Cestec s.p.a. quale soggetto gestore del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero a partire dall'1 gennaio 2011;

Vista la l.r. n. 12 del 16 luglio 2012 che all'art. 10 autorizza la fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a., nonché il conseguente atto di fusione del 5 dicembre 2012 (Rep. 71782 Racc.1872 - Registro Milano 10 dicembre 2012 n. 25177 serie I), secondo il quale a decorrere dall'1 gennaio 2013 tutte le linee di attività di Cestec s.p.a. proseguiranno in capo a Finlombarda s.p.a.;

Visti i d.d.s.:

- n. 2454 del 10 marzo 2009 e n. 4070 del 27 aprile 2009 di attivazione del «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero»;
- n. 4206 del 29 aprile 2009 con il quale sono stati approvati l'Invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di Fornitori di servizi a valere sul Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (All. A) e del bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (All. B);
- n. 13559 del 23 dicembre 2012 con il quale si modifica il bando approvato con il citato decreto n. 4209 del 29 aprile 2009 limitatamente al Soggetto Gestore;

Vista la d.g.r. n. 4520 del 19 dicembre 2012 «Revisione dei criteri di attuazione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea) in attuazione della d.g.r. n. IX/4201 del 25 ottobre 12» che individua i seguenti ambiti di revisione dei criteri del Fondo Voucher e domanda al dirigente pro-tempore della Struttura Internazionalizzazione del Sistema Produttivo l'assunzione degli atti conseguenti:

Semplificare le procedure	<ul style="list-style-type: none"> informatizzare l'intero processo di presentazione/rendicontazione delle domande attraverso l'utilizzo della firma digitale e del bollo virtuale; specificare la modalità di richiesta e trasmissione delle integrazioni e la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo;
Adeguaire i termini per la fruizione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> ampliare il termine temporale per la sottoscrizione del contratto tra impresa e fornitore; ampliare il termine per la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute dall'impresa
Ampliare il numero delle imprese potenzialmente beneficiarie	<ul style="list-style-type: none"> massimo un voucher all'anno per impresa indipendentemente dalla tipologia di voucher richiesti; massimo 5 servizi all'anno per fornitore indipendentemente dalla tipologia di servizi erogata;

Ritenuto, in attuazione della citata d.g.r. n. n. 4520 del 19 dicembre 2012, di procedere alla modifica dei criteri dell'Invito e del Bando di cui al decreto n. 4206 del 29 aprile 2009 modificato con decreto n. 13559 del 23 dicembre 2012 secondo quanto di seguito indicato:

All. 1 «Invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea)»	Art. 4 «Spese ammissibili e importo del Voucher»
	Art. 8 «Termini e modalità di presentazione delle domande»
	Art. 10 «Selezione del fornitore e stipula del contratto»
	Art. 16 «Disposizioni Finali»
	Art. 17 «Pubblicazioni e Informazioni»
All. 2 «Bando per l'assegnazione alle imprese di voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea)»	Art. 6 «Spese ammissibili e importo del Voucher»
	Art. 8 «Termini e modalità di presentazione delle domande»
	Art. 9 «Concessione dei Voucher»
	Art. 10 Emissione del voucher, tempistiche di erogazione del servizio, proroga e liquidazione del voucher»
	Art. 16 «Pubblicazioni e informazioni»

Ritenuto al fine di assicurare chiarezza e comprensibilità ai possibili beneficiari della misura di procedere alla pubblicazione integrale dell'Invito e del Bando completi delle modifiche di cui al presente provvedimento;

Visto

- l'allegato 1 «Invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea) marzo 2013», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'allegato 2 «Bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea) marzo 2013», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

In base a quanto esposto in premessa:

1. Di modificare, in attuazione della d.g.r. n. 4520 del 19 dicembre 2012, l'Invito e il bando approvati con decreto n. 4206 del 29 aprile 2009, modificato con decreto n. 13559 del 23 dicembre 2012, secondo quanto di seguito indicato:

All. 1 «Invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea)»	Art. 4 «Spese ammissibili e importo del Voucher»
	Art. 8 «Termini e modalità di presentazione delle domande»
	Art. 10 «Selezione del fornitore e stipula del contratto»
	Art. 16 «Disposizioni Finali»
	Art. 17 «Pubblicazioni e Informazioni»

All. 2 «Bando per l'assegnazione alle imprese di voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea)»	Art. 6 «Spese ammissibili e importo del Voucher»
	Art. 8 «Termini e modalità di presentazione delle domande»
	Art. 9 «Concessione dei Voucher»
	Art. 10 Emissione del voucher, tempistiche di erogazione del servizio, proroga e liquidazione del voucher»
	Art. 16 «Pubblicazioni e informazioni»

2. Di approvare:

- l'allegato 1 «Invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea) marzo 2013», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'allegato 2 «Bando per l'assegnazione dalle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione europea) marzo 2013 », parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che le previsioni di cui al presente provvedimento si applicano a partire dall'1 aprile 2013.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura
internazionalizzazione del sistema produttivo
Milena Bianchi

INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI A VALERE SUL FONDO VOUCHER PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE PMI LOMBARDE NEI PAESI ESTERI (APPARTENENTI ALL'AREA EXTRA UNIONE EUROPEA) 2013

INDICE

1. OBIETTIVI
2. RISORSE FINANZIARIE
3. LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI SERVIZI EROGABILI A VALERE SULLA MISURA
4. SPESE AMMISSIBILI E IMPORTO DEI VOUCHER
5. REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI
6. CRITERI DI VALUTAZIONE E INSERIMENTO NELL'ELENCO FORNITORI
7. CARATTERISTICHE DELL'INSERIMENTO ALL'ELENCO FORNITORI
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI
10. SELEZIONE DEL FORNITORE E STIPULA DEL CONTRATTO
11. EMISSIONE DEL VOUCHER, TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PROROGA E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER
12. OBBLIGHI DEI FORNITORI
13. RINUNCIA DA PARTE DEI FORNITORI
14. REVOCA DALL'ELENCO FORNITORI
15. CONTROLLI DEI FORNITORI
16. DISPOSIZIONI FINALI
17. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI

ART. 1 - OBIETTIVI

1. Il Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero, (di seguito anche «Fondo» oppure «Misura»), intende supportare e accompagnare le piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, mediante l'assegnazione di titoli di spesa, emessi sotto forma di voucher nominativi e non trasferibili (di seguito anche «Voucher» o «Contributo»).
2. I Voucher sono finalizzati a finanziare l'acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca a soggetti che intendono valutare e implementare le proprie strategie di sviluppo internazionale con riferimento ad iniziative localizzate all'estero, secondo quanto meglio dettagliato in seguito.
3. A tale fine, Regione Lombardia (di seguito anche «Regione») intende istituire un elenco di fornitori (di seguito anche «Fornitori»), abilitati ad erogare, a valere sulla Misura, i servizi di assistenza, consulenza e ricerca, secondo quanto meglio dettagliato in seguito.
4. Possono usufruire dei Voucher i soggetti ritenuti ammissibili ai sensi del Bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero (appartenenti all'area Extra Unione Europea) di cui all'allegato B (di seguito «Soggetti Beneficiari»).
5. La gestione della Misura è affidata dall'1 gennaio 2011 a:
 - Finlombarda spa s.p.a. (di seguito «Finlombarda spa» oppure «Gestore»)

ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE

La Misura viene attivata con una dotazione finanziaria iniziale a favore dei Soggetti Beneficiari pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilioncinquecentomila/00).

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI SERVIZI EROGABILI A VALERE SULLA MISURA

1. Nell'ambito della presente Misura i Fornitori ammessi possono erogare servizi di assistenza, consulenza e ricerca, finalizzati a valutare le opportunità di sviluppo internazionali che prevedano la realizzazione di insediamenti produttivi permanenti all'estero localizzati nei Paesi Extra Unione Europea (di seguito «Paesi Target»).
2. Le tipologie di servizi reali erogabili dai Fornitori ammessi nell'ambito della Misura sono:
 - a) analisi e ricerche di mercato
L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata all'analisi e valutazione delle potenzialità commerciali con specifico riferimento ad una tipologia di prodotto o famiglia di prodotti, per la valutazione di un insediamento produttivo nel Paese Target. Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dell'ipotesi progettuale (storia aziendale, descrizione della produzione attuale e del mercato di sbocco, strategia di sviluppo, obiettivi);
 - inquadramento del settore di riferimento;
 - studio della struttura del mercato e dell'evoluzione della domanda;
 - mappatura di posizionamento nel mercato;
 - stima delle potenzialità commerciali;
 - valutazioni di sintesi.
 - b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali
L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata all'individuazione, al contatto, ed alla definizione di accordi quadro di cooperazione con potenziali partner locali con cui avviare partnership e/o joint venture finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti

produttivi permanenti presso il Paese Target, o l'ingresso nel capitale di realtà esistenti. Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- descrizione dell'ipotesi progettuale (storia aziendale, descrizione della produzione attuale e del mercato di sbocco, strategia di sviluppo, obiettivi);
- inquadramento del settore di riferimento;
- descrizione delle caratteristiche dei potenziali partner locali, in termini di esperienza nel settore, competenze gestionali, eventuali requisiti economico-patrimoniali nonché di ulteriori specifiche evidenziate dal cliente;
- analisi e valutazione dei potenziali partner locali, anche in termini di sinergie conseguibili;
- descrizione delle attività di assistenza svolta, degli incontri tenuti con i potenziali partner locali, dei risultati conseguiti, con specifica indicazione dei viaggi effettuati.

c) assistenza legale, contrattuale e fiscale

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata alla valutazione e definizione delle ipotesi di assetto societario ed organizzativo, per la realizzazione di insediamenti produttivi nel Paese Target, ivi incluso la definizione delle regole di governance relative ad investimenti diretti e/o partnership e/o joint venture con soggetti locali, nonché alla valutazione dell'impatto fiscale sia alla luce della normativa nazionale che di quella internazionale. Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- analisi e valutazione delle varie forme giuridiche configurabili per il nuovo soggetto giuridico;
- analisi e valutazione della composizione sociale e della ripartizione delle quote tra i potenziali soci;
- analisi e valutazione dell'impatto fiscale dell'operazione di partnership per il Soggetto Beneficiario, anche alla luce della normativa internazionale e nazionale del Paese target;
- analisi e valutazione delle possibili opzioni dal punto di vista della struttura di corporate governance (ivi inclusa la composizione degli organi di amministrazione e di controllo se previsti);
- assistenza nella predisposizione della struttura dell'operazione e nella predisposizione della documentazione funzionale all'avvio dell'operazione;
- assistenza nei contatti con i potenziali nuovi soci e nella gestione di tutte le principali fasi del processo negoziale relativo all'operazione.

d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata alla valutazione complessiva di un progetto di sviluppo internazionale da attuarsi mediante la realizzazione di insediamenti produttivi, anche in partnership e/o joint venture, in uno dei Paesi Target. Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- executive summary;
- descrizione dell'iniziativa (settore, obiettivi, fattori critici di successo, punti di forza e di debolezza)
- descrizione delle caratteristiche, attuali e future, del prodotto o del servizio oggetto dell'attività d'impresa o del progetto di sviluppo internazionale;
- analisi del settore ed analisi di mercato (identificazione del mercato, informazioni e dimensioni del settore, tendenze evolutive);
- descrizione delle strategie commerciali e di marketing;
- descrizione della struttura organizzativa e di management;
- descrizione degli assetti di governance;
- sviluppo di un piano operativo (elencando azioni ed attività necessarie per raggiungere gli obiettivi ad esempio in termini di ricerca e sviluppo, strutture richieste, fabbisogno di risorse umane, produzione in outsourcing, investimenti necessari, controllo qualità, processi);
- analisi delle risorse finanziarie che si intendono impegnare nel progetto (importo totale dei fondi necessari, importo richiesto ai partner locali, importo richiesto ad investitori istituzionali);
- proiezioni economico-finanziarie (proiezioni quinquennali, mensili per il primo anno e semestrali per gli altri quattro) conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (quantificazione del business plan, dimostrazione della fattibilità finanziaria e del conseguente raggiungimento degli obiettivi,
- specificazione delle proiezioni in termini di andamento economico dell'impresa, di situazione di liquidità, di posizione patrimoniale).

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI E IMPORTO DEI VOUCHER

1. Con riferimento alle tipologie di servizi reali erogabili nell'ambito della Misura sono ammissibili, al netto di IVA se dovuta, i seguenti importi:

<i>Tipologia di Servizio</i>	<i>Importo fisso Voucher (lordo ritenuta di acconto)</i>	<i>Spesa minima per l'acquisizione del servizio</i>
a) analisi e ricerche di mercato	9.000,00	12.000,00
b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	14.000,00
c) assistenza legale, contrattuale e fiscale	15.000,00	20.000,00
d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	24.000,00

Il Voucher non concorre alla copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio.

2. Gli importi dei Voucher sono determinati in misura fissa e invariabile secondo quanto indicato nella Tabella di cui sopra, la quota residua del compenso spettante al Fornitore è a carico del soggetto Beneficiario a titolo di cofinanziamento. Nel caso di spesa minima superiore a quella indicata nella Tabella il valore del Voucher resta invariato e la quota residua del compenso spettante al Fornitore è a carico del soggetto Beneficiario a titolo di cofinanziamento.

3. I Voucher saranno concessi e liquidati, nei limiti delle risorse disponibili, direttamente al Soggetto Beneficiario.

4. L'avvio dell'erogazione del servizio deve essere, pena l'inammissibilità, successivo alla data di concessione del Voucher al Soggetto Beneficiario (data del decreto della Regione);

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

5. I servizi richiesti devono essere ultimati da parte del Fornitore entro 8 mesi dalla data di concessione del Voucher, fatto salvo il caso di richiesta di motivata proroga da parte del Beneficiario.
6. Ogni Fornitore può erogare complessivamente 5 servizi nel periodo 1 aprile / 31 marzo di ogni anno, così come definiti all'art. sub. 3
7. Ogni Soggetto Beneficiario può usufruire di n. 1 Voucher nel periodo 1 aprile / 31 marzo di ogni anno indipendentemente dalla tipologia di servizio richiesto, sempre nei limiti della normativa di riferimento che regolamenta gli aiuti di importo minore («de minimis»). Il soggetto beneficiario può selezionare dall'elenco un solo Fornitore per singolo servizio richiesto.
8. In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati verrà disposta da parte della Regione la revoca del Voucher assegnato.

ART. 5 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI

1. Possono presentare la domanda di ammissione all'elenco dei Fornitori, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (alla data di presentazione della domanda):
 - a) società di servizi iscritte nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi l'oggetto sociale coerente con la tipologia del servizio per cui si richiede l'ammissione all'elenco dei Fornitori;
 - b) professionisti singoli e/o associati iscritti in albi professionali che abilitano all'erogazione di servizi per cui si richiede l'iscrizione nell'elenco Fornitori;
 - c) almeno tre anni di operatività;
 - d) ultimi due esercizi chiusi in utile;
 - e) aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex l. 68/99 (laddove applicabili);
 - f) non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;
 - g) avere un numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato non inferiore a 3 unità;
 - h) aver conseguito un fatturato medio annuo nel corso dell'ultimo biennio pari ad almeno 15 volte la «spesa minima per l'acquisizione del servizio» per cui si richiede l'inserimento nell'elenco fornitori (così come definita nell'art. sub. 4.1). Qualora la richiesta di inserimento sia relativa a più servizi, oppure il Fornitore sia già stato ammesso in elenco per altri servizi, il fatturato deve essere commisurato alla somma delle singole «spese minime per l'acquisizione del servizio» per 10 volte.
 2. Possono presentare domanda di ammissione all'elenco dei Fornitori anche soggetti esteri in possesso dei medesimi requisiti.
- Il possesso dei requisiti elencati nel presente articolo dovrà essere provato con le seguenti modalità:
- a) con riferimento agli aspiranti Fornitori cittadini dell'Unione Europea oppure aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. 445/2000;
 - b) con riferimento agli aspiranti Fornitori diversi da quelli di cui alla lettera a), mediante produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero (corredati da traduzioni in lingua italiana autenticate dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previo ammonimento sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri), fatti salvi in cui sia consentita la presentazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini degli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, la Regione, anche per il tramite del Gestore, potrà procedere ad accertamenti di ufficio, anche con la collaborazione delle autorità competenti, nonché a richiedere agli aspiranti Fornitori non stabiliti in Italia di fornire i necessari documenti probatori.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E INSERIMENTO NELL'ELENCO «FORNITORI»

1. La domanda di inserimento nell'elenco dei Fornitori sarà istruita dal Gestore con «procedura valutativa a sportello». L'istruttoria è effettuata dal Gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione assegnato dalla procedura on-line.
2. Il Gestore, al fine di istruire le richieste di inserimento nell'elenco dei Fornitori, provvede alla:
 - verifica della regolarità formale della domanda;
 - verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, di cui all'art. 5.
 - analisi degli elementi oggetto di valutazione.
3. Le domande di inserimento nell'elenco dei Fornitori, saranno valutate dal Gestore sulla base dei seguenti «criteri di valutazione»:

OGGETTO	PUNTEGGIO MAX
1) Capacità tecnica	
Esperienza del team di lavoro diretto all'erogazione della tipologia di servizi analoghi a quelli per cui si richiede l'inserimento nell'elenco Fornitori (valutati per ogni singolo componente del team di lavoro).	20
Esperienza del management	5
Pubblicazioni, da parte dei componenti del team di lavoro / management, su riviste specializzate e/o scientifiche, partecipazione a seminari in qualità di relatore su tematiche affini a quelle per cui si richiede l'iscrizione all'albo Fornitori (ultimi 2 anni).	3
Numero di servizi erogati nell'ultimo biennio analoghi a quelli per cui si richiede l'inserimento nell'elenco Fornitori.	15
Valore dei servizi erogati nell'ultimo biennio analoghi a quelli per cui si richiede l'inserimento nell'elenco Fornitori.	15
	58
2) Struttura organizzativa	
Composizione del personale dipendente	5
Numero di sedi operative in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea	5
Numero di sedi operative in Paesi Esteri appartenenti all'area Extra Unione Europea	15
Numero di accordi di collaborazione commerciale con Partner Esteri appartenenti all'area Extra Unione Europea che erogano servizi analoghi a quelli per cui si richiede l'ammissione all'elenco Fornitori	10
Possesso di certificazioni di qualità	3
Inserimento in elenchi Fornitori per l'erogazione di servizi analoghi da parte di Enti pubblici o associazioni d'impresa.	4
	42
PUNTEGGIO TOTALE	100

4. Sono ammissibili all'elenco fornitori le domande che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 55 punti.
5. L'istruttoria si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. La D.g. Industria, sulla base del parere istruttorio espresso dal Gestore, approva l'ammissione all'elenco Fornitori per l'erogazione dei Servizi di cui al presente Invito con proprio decreto, specificando la tipologia di servizi per cui risulta ammesso.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELL'INSERIMENTO NELL'ELENCO FORNITORI

1. L'inserimento nell'elenco dei Fornitori viene concesso con riferimento alle singole tipologie di servizio, così come individuate all'art. 3.2 del presente Invito. L'elenco dei Fornitori sarà reso disponibile on-line sul sito web per la selezione da parte dei Soggetti Beneficiari.
2. L'inserimento nell'elenco Fornitori:
 - a. non garantisce in alcun modo la richiesta di erogazione di servizi da parte di Soggetti Beneficiari;
 - b. è valido esclusivamente per l'erogazione delle Tipologie di Servizi previste nel presente Bando per cui si risulta inseriti nell'elenco Fornitori e non dà luogo a nessun titolo per la partecipazione ad eventuali successive iniziative regionali.
3. E' possibile presentare domanda per l'inserimento nell'elenco Fornitori sino ad esaurimento risorse.

ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di inserimento nell'elenco dei Fornitori, dovrà essere presentata via web, pena l'inammissibilità, accedendo al sito www.regione.lombardia.it, cliccando sul menù «Servizi», selezionando «Finanziamenti on line» (all'indirizzo: <http://89.96.190.11/>). Nell'apposita sezione del sito, a partire dalle ore 9,30 del giorno 11 maggio 2009, saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).
2. Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione dovrà, a pena inammissibilità:
 - stampare il modulo di adesione, firmarlo in originale e inviarlo a FINLOMBARDA SPA, Via Taramelli, 12 - 20124 Milano, con dicitura «Domanda per l'ammissione dei Fornitori a valere sul Fondo Voucher per l'accompagnamento», debitamente bollato ai sensi di legge (attualmente di valore pari ad euro 14,62), entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure in alternativa la data di ricevimento se spedito o recapitato con altro mezzo
3. Il modulo di adesione deve essere corredato dai seguenti allegati:
 - documentazione per l'analisi dei «criteri di valutazione» di cui all'art. 6 (resa disponibile nella procedura on-line);
 - copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - curriculum vitae di ogni soggetto coinvolto nell'erogazione del servizio;
 - eventuali allegati integrativi ritenuti utili per la valutazione della domanda.

Gli aspiranti Fornitori cittadini del Paese Extra Unione Europea oppure aventi sede legale nei Paesi Extra Unione Europea devono presentare anche la documentazione indicata all'art. 5.

Si precisa che la domanda ed i relativi allegati devono essere redatti in lingua italiana.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, i richiedenti si impegnano a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che il Gestore riterrà utile ai fini della valutazione della candidatura presentata.

ART. 9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI

Gli esiti istruttori saranno comunicati ai Fornitori, tramite il sistema informativo Finanziamenti On Line (di cui all'art. 8) o con altro mezzo idoneo ai sensi di legge, successivamente al decreto di ammissione nell'elenco Fornitori.

ART. 10 - SELEZIONE DEL FORNITORE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La procedura per la selezione del Fornitore è la seguente:
Il Soggetto Beneficiario, nella fase di presentazione di domanda per il Voucher, deve selezionare, dall'elenco on-line presente sul sito web di cui all'art. 8, un Fornitore per l'erogazione della Tipologia di Servizio prescelto.

Il Soggetto Beneficiario e il Fornitore selezionato, dovranno sottoscrivere il contratto entro 60 giorni dalla data di concessione del Voucher (data del Decreto della Regione).

Entro 60 giorni dalla concessione del Voucher il Soggetto Beneficiario, pena la decadenza, è tenuto a:

- sottoscrivere il contratto con il Fornitore selezionato;
- inserire nella procedura finanziamenti online gli estremi del contratto e caricare copia del contratto medesimo.

Il contratto deve specificare nel dettaglio l'oggetto del servizio (con indicazione della tipologia di servizio prevista), il costo totale ammissibile del servizio richiesto, l'importo del Voucher richiesto e la quota residua del corrispettivo che, a titolo di cofinanziamento, rimane a carico del Soggetto Beneficiario.

Il contratto con l'impresa non può essere sottoscritto prima della data di concessione del Voucher (data del decreto di Regione Lombardia).

ART. 11 - EMISSIONE DEL VOUCHER, TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PROROGA E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

Relativamente all'emissione del Voucher, tempistiche di erogazione del servizio, proroga e liquidazione del voucher stesso, si rimanda a quanto previsto all'allegato B.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI FORNITORI

I fornitori, oltre all'osservanza delle clausole e degli obblighi previsti nel presente Invito, sono tenuti a:

- a) rispettare tutte le condizioni previste dal presente Invito;
- b) valutare in modo oggettivo e senza preclusione alcuna, le richieste di assistenza formulate dai Soggetti Beneficiari;
- c) assicurare la puntuale e precisa realizzazione delle attività richieste dai Soggetti Beneficiari, nel rispetto dei termini ed in conformità a quanto previsto nel presente Invito, nei relativi allegati e nel contratto di fornitura del servizio accettato dal Fornitore;
- d) comunicare tempestivamente al Soggetto Beneficiario eventuali ritardi nell'esecuzione dei servizi;

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

- e) provvedere a segnalare alla Regione eventuale variazione dei requisiti soggettivi che hanno consentito il proprio inserimento nell'elenco dei Fornitori;
- f) provvedere a segnalare alla Regione eventuali variazioni degli elementi oggetto di valutazione ai fini dell'inserimento nell'elenco dei Fornitori;
- g) conservare tutta la documentazione relativa all'espletamento dei servizi per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro conclusione e metterla tempestivamente a disposizione dei competenti Uffici regionali o del Gestore in caso di verifiche e controlli disposti da parte di questi ultimi;
- h) informare i Soggetti Beneficiari e/o qualsiasi soggetto interessato all'erogazione dei servizi di eventuali rinunce o provvedimenti di revoca ai sensi dei successivi articoli 13 e 14;
- i) assicurare la riservatezza di tutte le informazioni, i documenti, gli atti e i dati di cui il Fornitore venga a conoscenza durante l'esecuzione dei servizi;
- j) manlevare Regione Lombardia ed il Gestore da qualunque onere e/o responsabilità nei confronti dei Soggetti Beneficiari e/o di terzi per impegni relativi allo svolgimento dei servizi.

ART. 13 - RINUNCIA DA PARTE DEI FORNITORI

1. I Fornitori inseriti nell'elenco Fornitori, qualora intendano rinunciare alla loro inclusione nell'apposito elenco dei Fornitori, devono darne immediata comunicazione alla Regione ed al Gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La rinuncia determina l'immediata cancellazione del Fornitore dall'elenco. Tale rinuncia non produrrà effetto alcuno in relazione alle attività in corso di svolgimento alla data di comunicazione della rinuncia stessa, le quali dovranno essere portate regolarmente a conclusione.

ART. 14 - REVOCA DALL'ELENCO FORNITORI

1. L'inserimento nell'elenco dei Fornitori può essere revocato qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) non vengano rispettati tutti gli obblighi ed i vincoli contenuti nel presente Invito e nei suoi allegati o gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di partecipazione;
 - b) la realizzazione delle attività non sia conforme a quanto previsto nel presente Invito e nei relativi allegati.
2. L'inserimento nell'elenco dei Fornitori può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti Uffici regionali o del Gestore, sia riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda da parte del Fornitore.
3. La revoca determina l'immediata cancellazione del Fornitore dall'elenco.

ART. 15 - CONTROLLO DEI FORNITORI

1. Il Gestore verificherà periodicamente la qualità dei servizi erogati dai Fornitori anche sulla base di indagini di Customer Satisfaction svolte con i Soggetti Beneficiari, comunicandone gli esiti alla Regione, che potrà valutare in merito alla permanenza degli stessi Fornitori nello specifico elenco, disponendo se del caso la cancellazione.
2. La Regione, anche per il tramite del Gestore, può disporre l'esecuzione di controlli finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti in capo ai Fornitori per l'iscrizione nell'elenco dei Fornitori, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai Fornitori, la regolarità delle attività svolte dai Fornitori, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione dell'elenco Fornitori, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i Fornitori non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.
3. Per quanto non esplicitamente previsto nel Invito si farà riferimento alla normativa vigente.
4. Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando e delle procedure a questo conseguenti è il Dirigente della struttura Intermodalizzazione del Sistema Produttivo - Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione - Regione Lombardia con sede in via M. Gioia, 37 - 20124 Milano.
5. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
6. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.
7. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale della Lombardia; Responsabili del Trattamento sono il Direttore Generale della D.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione di Regione Lombardia e il Direttore generale di Finlombarda s.p.a. (di seguito «Finlombarda» oppure «Gestore») per le domande gestite da Finlombarda s.p.a.

ART. 17 - PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul BURL e, sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it.
2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

- voucher_internazionalizzazione@finlombarda.it

Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica s.p.a. - tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE DI VOUCHER PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE PMI LOMBARDE
NEI PAESI ESTERI (APPARTENTENTI ALL'AREA EXTRA UNIONE EUROPEA)
2013****INDICE**

1. OBIETTIVI
2. RISORSE FINANZIARIE
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. INTERVENTI AMMISSIBILI E LOCALIZZAZIONI
5. TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGABILI A VALERE SULLA MISURA
6. SPESE AMMISSIBILI E IMPORTO DEL VOUCHER
7. TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DEGLI INTERVENTI FINANZIARI
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
9. CONCESSIONE DEI VOUCHER
10. EMISSIONE DEL VOUCHER, TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PROROGA E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER
11. COMUNICAZIONI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
12. RINUNCIA
13. REVOCA E SANZIONI
14. ISPEZIONI E CONTROLLI
15. DISPOSIZIONI FINALI
16. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI

ART. 1 - OBIETTIVI

1. Il Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero (di seguito anche «Fondo» oppure «Misura») intende supportare ed accompagnare le piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, mediante l'assegnazione di titoli di spesa, emessi sotto forma di voucher nominativi e non trasferibili (di seguito anche «Voucher» o «Contributo»).
2. I Voucher sono finalizzati a finanziare l'acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca a soggetti che intendono valutare e implementare le proprie strategie di sviluppo internazionale con riferimento ad iniziative localizzate all'estero, secondo quanto meglio dettagliato in seguito.
3. A tale fine, Regione Lombardia (di seguito anche «Regione») intende istituire un elenco di fornitori (di seguito anche «Fornitori») abilitati ad erogare, a valere sulla Misura, i servizi di assistenza, consulenza e ricerca, secondo quanto meglio dettagliato in seguito.
4. Possono usufruire dei Voucher i soggetti ritenuti ammissibili ai sensi del presente Bando (di seguito Soggetti Beneficiari).
5. La gestione della Misura è affidata dall'1 gennaio 2013 a:
 - Finlombarda s.p.a. (di seguito «Finlombarda» oppure «Gestore»)

ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE

La Misura viene attivata con una dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di ammissione agli interventi finanziari di cui alla Misura le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere qualifica dimensionale di PMI. Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124/36 del 20.05.03) recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) essere impresa industriale con codice di attività manifatturiero ATECO 2007 lettera C, fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»). In sede di prima applicazione la conversione delle classificazioni da ATECO 2002 ad ATECO 2007 avviene sulla base delle tabelle ufficiali di conversione pubblicate da ISTAT; sono escluse le imprese artigiane.
- c) essere costituita sotto forma di società di capitali o società di persone;
- d) avere almeno una sede operativa in Lombardia;
- e) svolgere l'attività nel settore manifatturiero in Lombardia da almeno 2 anni.

Sono escluse le imprese «che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea», ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. «Impegno Deggendorf»)⁽¹⁾.

(1) Giurisprudenza "Deggendorf": il comma 1223 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e lo specifico d.p.c.m. del 23 maggio 2007, riguardano 4 casi di aiuti di stato dichiarati incompatibili in relazione ai quali la Commissione europea ha disposto il recupero, in particolare:

- Decisione CE dell'11 maggio 1999 concernente il regime di aiuto concesso a favore dell'occupazione previsti dalle seguenti norme: d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in l. 19 dicembre 1984, n. 863; l. 29 dicembre 1990, n. 407; d.l. 29 marzo 1991, n. 108 convertito in l. 169/1991; d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in l. 19 luglio 1994, n. 451; art. 15 l. 24 giugno 1997, n. 196;
- Decisione CE del 5 giugno 2002 concernente il regime di aiuto concesso per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: art. 3, comma 70, della l. 549/95 e art. 66, comma 14, del d.l. 331/93 convertito dalla l. 427/93, art. 9-bis del d.l. 318/86 convertito, con modificazioni, dalla l. 488/86;

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

Sono inoltre escluse le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.

ART. 4 - INTERVENTI AMMISSIBILI E LOCALIZZAZIONE

Nell'ambito della presente Misura i beneficiari possono richiedere il Voucher per l'acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca, finalizzati a valutare le opportunità di sviluppo internazionale che prevedano la realizzazione di insediamenti produttivi permanenti all'estero localizzati nei Paesi extra Unione Europea (di seguito «Paesi Target»).

ART. 5 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI EROGABILI A VALERE SULLA MISURA

1. I servizi reali erogabili dai Fornitori ammessi nell'ambito della Misura sono:

a) analisi e ricerche di mercato

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata all'analisi e valutazione delle potenzialità commerciali con specifico riferimento ad una tipologia di prodotto o famiglia di prodotti, per la valutazione di un insediamento produttivo nel Paese Target.

Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- descrizione dell'ipotesi progettuale (storia aziendale, descrizione della produzione attuale e del mercato di sbocco, strategia di sviluppo, obiettivi);
- inquadramento del settore di riferimento;
- studio della struttura del mercato e dell'evoluzione della domanda;
- mappatura di posizionamento nel mercato;
- stima delle potenzialità commerciali;
- valutazioni di sintesi.

b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata all'individuazione, al contatto, ed alla definizione di accordi quadro di cooperazione con potenziali partner locali con cui avviare partnership e/o joint venture finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti produttivi permanenti presso il Paese Target, o l'ingresso nel capitale di realtà esistenti.

Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- descrizione dell'ipotesi progettuale (storia aziendale, descrizione della produzione attuale e del mercato di sbocco, strategia di sviluppo, obiettivi);
- inquadramento del settore di riferimento;
- descrizione delle caratteristiche dei potenziali partner locali, in termini di esperienza nel settore, competenze gestionali, eventuali requisiti economico-patrimoniali nonché di ulteriori specifiche evidenziate dal cliente;
- analisi e valutazione dei potenziali partner locali, anche in termini di sinergie conseguibili;
- descrizione delle attività di assistenza svolta, degli incontri tenuti con i potenziali partner locali, dei risultati conseguiti, con specifica indicazione dei viaggi effettuati.

c) assistenza legale, contrattuale e fiscale

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata alla valutazione e definizione delle ipotesi di assetto societario ed organizzativo per la realizzazione di insediamenti produttivi nel Paese Target, ivi incluso la definizione delle regole di governance relative ad investimenti diretti e/o partnership e/o joint venture con soggetti locali, nonché alla valutazione dell'impatto fiscale sia alla luce della normativa nazionale che di quella internazionale.

Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- analisi e valutazione delle varie forme giuridiche configurabili per il nuovo soggetto giuridico;
- analisi e valutazione della composizione sociale e della ripartizione delle quote tra i potenziali soci;
- analisi e valutazione dell'impatto fiscale dell'operazione di partnership per il Soggetto Beneficiario, anche alla luce della normativa internazionale e nazionale del Paese Target;
- analisi e valutazione delle possibili opzioni dal punto di vista della struttura di corporate governance (ivi inclusa la composizione degli organi di amministrazione e di controllo se previsti);
- assistenza nella predisposizione della struttura dell'operazione e nella predisposizione della documentazione funzionale all'avvio dell'operazione;
- assistenza nei contatti con i potenziali nuovi soci e nella gestione di tutte le principali fasi del processo negoziale relativo all'operazione.

d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata alla valutazione complessiva di un progetto di sviluppo internazionale da attuarsi mediante la realizzazione di insediamenti produttivi, anche in partnership e/o joint venture, in uno dei Paesi Target.

Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- executive summary;
- descrizione dell'iniziativa (settore, obiettivi, fattori critici di successo, punti di forza e di debolezza)
- descrizione delle caratteristiche, attuali e future, del prodotto o del servizio oggetto dell'attività d'impresa o del progetto di sviluppo internazionale;
- analisi del settore ed analisi di mercato (identificazione del mercato, informazioni e dimensioni del settore, tendenze evolutive);
- descrizione delle strategie commerciali e di marketing;
- descrizione della struttura organizzativa e di management;
- descrizione degli assetti di governance;
- sviluppo di un piano operativo (elencando azioni ed attività necessarie per raggiungere gli obiettivi ad esempio in termini di ricerca e sviluppo, strutture richieste, fabbisogno di risorse umane, produzione in outsourcing, investimenti necessari, controllo qualità, processi);
- analisi delle risorse finanziarie che si intendono impegnare nel progetto (importo totale dei fondi necessari, importo richiesto ai partner locali, importo richiesto ad investitori istituzionali);

• Decisione CE del 30 marzo 2004 concernente il regime di aiuto concesso per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal d.l. 23/03 convertito dalla l. 17 aprile 2003, n. 81;

• Decisione CE 20/10/2004 concernente il regime di aiuto concesso in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-sexies del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito l. 21 febbraio 2003, n. 27.

- proiezioni economico-finanziarie (proiezioni quinquennali, mensili per il primo anno e semestrali per gli altri quattro) conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (quantificazione del business plan, dimostrazione della fattibilità finanziaria e del conseguente raggiungimento degli obiettivi, specificazione delle proiezioni in termini di andamento economico dell'impresa, di situazione di liquidità, di posizione patrimoniale).

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI E IMPORTO DEI VOUCHER

1. Con riferimento alle tipologie di servizi reali erogabili nell'ambito della Misura, sono ammissibili, al netto di IVA se dovuta, i seguenti importi:

<i>Tipologia di Servizio</i>	<i>Importo fisso Voucher (lordo ritenuta di acconto)</i>	<i>Spesa minima per l'acquisizione del servizio</i>
a) analisi e ricerche di mercato	9.000,00	12.000,00
b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	14.000,00
c) assistenza legale, contrattuale e fiscale	15.000,00	20.000,00
d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	24.000,00

Il Voucher non concorre alla copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio.

2. Gli importi dei Voucher sono determinati in misura fissa e invariabile secondo quanto indicato nella Tabella di cui sopra: la quota residua del compenso spettante al Fornitore è a carico del Soggetto Beneficiario a titolo di cofinanziamento. Nel caso di spesa minima superiore a quella indicata nella Tabella il valore del Voucher resta invariato e la quota residua del compenso spettante al Fornitore è a carico del soggetto Beneficiario a titolo di cofinanziamento.

3. I Voucher saranno concessi e liquidati nei limiti delle risorse disponibili direttamente al Soggetto Beneficiario.

4. L'avvio dell'erogazione del servizio deve essere, pena l'inammissibilità, successivo alla data di concessione del Voucher al Soggetto Beneficiario (data del decreto di Regione).

5. I servizi richiesti devono essere ultimati da parte del Fornitore entro 8 mesi dalla data di concessione del Voucher, fatto salvo il caso di richiesta di motivata proroga da parte del Beneficiario, e rendicontati utilizzando esclusivamente la procedura on-line entro il termine massimo di 11 mesi dalla data di concessione del Voucher (data del decreto di Regione).

6. Ogni Fornitore può erogare al massimo 5 servizi nel periodo 1 aprile / 31 marzo di ogni anno così come definiti all'art. 5.

7. Ogni Soggetto Beneficiario può usufruire di n. 1 Voucher nel periodo 1 aprile / 31 marzo di ogni anno indipendentemente dalla tipologia di servizio richiesto, sempre nei limiti della normativa di riferimento che regola gli aiuti di importo minore («*de minimis*»). Il Soggetto Beneficiario può selezionare dall'elenco un solo Fornitore per singolo servizio richiesto.

8. In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, verrà disposta da parte di Regione Lombardia la revoca del Voucher concesso.

ART. 7 - TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. Gli interventi finanziari di cui al presente Bando sono rappresentati da specifici titoli di spesa nominativi e non trasferibili, denominati «Voucher», erogati ai Soggetti Beneficiari.

2. I Voucher saranno concessi nei limiti del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).

ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda dovrà essere presentata via web, pena l'inammissibilità accedendo al sito www.regione.lombardia.it. Cliccando sul menù servizi selezionando finanziamenti on-line (all'indirizzo <http://89.96.190.117>). Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

2. La domanda per l'accesso al contributo, prima del caricamento definitivo nel Sistema di procedura Informatica, dovrà essere opportunamente validata, pena l'inammissibilità, mediante l'apposizione della firma elettronica o digitale da parte del Legale Rappresentante dell'impresa.

3. La firma dovrà essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale. I documenti informatici devono essere firmati elettronicamente o digitalmente⁽²⁾ dal Legale Rappresentante dell'impresa.

4. La data di protocollazione della domanda verrà generata solo successivamente al pagamento del bollo virtuale accedendo all'apposita sezione online del portale GEFO. L'assolvimento degli obblighi di bollo in forma elettronica deve essere effettuato con carta di credito (circuiti abilitati VISA e MASTERCARD).

5. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- b) scheda descrizione servizio;
- c) Modulo «Dimensione Impresa»

La documentazione di cui alle lett. b) e c) è resa disponibile dalla procedura on-line.

4. Procedura per la selezione del Fornitore

Il Soggetto Beneficiario nella fase di presentazione di domanda per il Voucher, come indicato al comma sub. 1, deve selezionare dall'elenco on-line presente sul sito web un Fornitore per l'erogazione della tipologia di Servizio prescelto.

Il soggetto richiedente potrà individuare un Fornitore i cui incarichi non abbiano superato il limite indicato all'art. 6, comma 6; le domande riferite a Fornitori i cui incarichi abbiano superato tale limite non saranno ammesse.

Prima della selezione on-line del Fornitore, il Soggetto Beneficiario è tenuto a verificare la disponibilità del Fornitore ad erogare il servizio e le condizioni economiche praticate.

Entro 60 giorni dalla concessione del Voucher il Soggetto Beneficiario, pena la decadenza, è tenuto a

(2) Dal primo luglio 2011 la Firma Digitale per essere valida deve obbligatoriamente essere conforme alle nuove regole tecniche (Deliberazione DigitAP n. 45/2009 in vigore dal 30 agosto 2010). Di conseguenza chi utilizza un client o un'applicazione di verifica e/o apposizione di firma digitale, deve accertarsi con il fornitore Ente certificatore riconosciuto a livello nazionale che tale applicativo sia aggiornato all'ultima versione disponibile e conforme alle nuove regole tecniche. Si segnala inoltre che la firma apposta con la CRS Carta Regionale dei Servizi non è sottoposta a questa normativa e continua, quindi, a rimanere valida.

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

- sottoscrivere il contratto con il Fornitore selezionato;
- inserire nella procedura finanziamenti online gli estremi del contratto e caricare copia del contratto medesimo.

Qualora eccezionalmente si renda necessario sostituire il Fornitore, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad indicare al Gestore, entro 30 giorni dalla data di concessione del Voucher, un nuovo Fornitore ammesso all'erogazione del servizio, pena la decadenza del Contributo.

Il contratto con il Fornitore non può essere sottoscritto prima della data di concessione del Voucher (data del decreto di Regione Lombardia).

Il contratto deve specificare nel dettaglio l'oggetto del servizio (con indicazione della tipologia di servizio prevista), il costo totale ammissibile del servizio richiesto, l'importo del Voucher richiesto e la quota residua del corrispettivo che, a titolo di cofinanziamento, rimane a carico del Soggetto Beneficiario.

5. Con la presentazione della domanda, il richiedente:

- a) attesta, ai sensi del d.p.r. 445/2000 il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
- b) richiede la concessione del voucher relativo alla tipologia di servizio di proprio interesse;
- c) dichiara di accettare in maniera integrale ed incondizionata tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dal presente Bando.

6. Con la sottoscrizione della domanda di accesso agli interventi finanziari di cui alla Misura, i richiedenti si impegnano a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che il Gestore riterrà utile ai fini della valutazione della concessione del Voucher.

ART. 9 - CONCESSIONE DEI VOUCHER

1. Le domande saranno istruite con procedura automatica a sportello.

2. L'istruttoria è effettuata dal Gestore nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione assegnato dalla procedura on line e sino ad esaurimento delle risorse.

3. Il Gestore, al fine di istruire le richieste di ammissione agli interventi finanziari previsti provvede, sulla base delle dichiarazioni fornite in domanda, alla:

- verifica della regolarità formale della domanda;
- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi;
- verifica del rispetto del regime di aiuti «de minimis».

L'istruttoria si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il Soggetto Gestore, nel corso delle attività di istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere alle imprese beneficiarie i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni di calendario dalla data della richiesta. A fronte delle richieste di chiarimenti o integrazioni i tempi di istruttoria si intenderanno temporaneamente sospesi; gli stessi riprendono a decorrere successivamente all'avvenuta produzione dei chiarimenti o integrazioni richiesti, o comunque alla scadenza del 15° giorno dalla richiesta. In assenza di risposte nei termini sopra indicati, l'istanza sarà istruita sulla base della documentazione agli atti.

4. La concessione dei Voucher viene disposta, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria della Misura, con decreto regionale, sulla base degli esiti istruttori svolti dal Gestore. Successivamente al decreto di concessione, Regione Lombardia provvede a comunicare ai Soggetti Beneficiari, per il tramite del sistema informativo o con altre modalità idonee ai sensi di legge, la concessione del Voucher.

5. Il Voucher viene trasmesso da Regione Lombardia direttamente al Soggetto Beneficiario, che potrà così utilizzarlo per acquistare il servizio per cui ha presentato domanda.

ART. 10 - EMISSIONE DEL VOUCHER, TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PROROGA E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. Regione Lombardia, con decreto del Dirigente competente della Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione ammette, sulla base dell'istruttoria del Gestore, i Soggetti Beneficiari.

2. Il Voucher viene emesso da Regione Lombardia e trasmesso al Soggetto Beneficiario, il quale lo consegna al Fornitore selezionato. Quest'ultimo, successivamente all'espletamento della prestazione richiesta, provvede a firmarlo e restituirlo al Soggetto Beneficiario.

3. Dalla data di concessione del Voucher, il Fornitore ha 8 mesi di tempo per erogare il servizio.

In caso di mancato rispetto della tempistica sopra prevista, salvo richiesta di motivata proroga effettuata dal Soggetto Beneficiario al Gestore entro 60 giorni dalla data prevista per la conclusione del servizio, il Voucher viene dichiarato decaduto. La proroga, se concessa, non potrà essere superiore a 2 mesi.

4. Ai fini della liquidazione del voucher, il Soggetto Beneficiario si impegna a rendicontare attraverso la procedura on-line entro 90 giorni dal termine ultimo per l'erogazione del servizio e comunque non oltre 11 mesi dalla data di concessione del voucher (data decreto di Regione Lombardia).

In caso di proroga il termine ultimo per la rendicontazione è di 13 mesi dalla data di concessione del voucher (data decreto di Regione Lombardia).

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- a. una relazione del Fornitore sull'attività svolta a favore del Soggetto Beneficiario sottoscritta dalle parti (beneficiario e fornitore);
- b. voucher firmato per attestazione dell'erogazione del servizio dal Soggetto Beneficiario e dal Fornitore;
- c. copia delle fatture di erogazione del servizio corredata dalla documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento;
- d. copia dell'output finale del servizio erogato che deve contenere, al minimo, tutti i punti previsti dall'art. 5;
- e. modulo antiriciclaggio
- f. dichiarazione per il rilascio del DURC
- g. scheda di valutazione sulla qualità del servizio erogato dal Fornitore;
I giudizi emessi dai Soggetti Beneficiari saranno oggetto di elaborazione aggregata e pubblicazione sul sito web regionale e sul portale internet «Finanziamenti on line»;

La documentazione di cui alle lett. e), f), g) è resa disponibile dalla procedura on-line.

5. La liquidazione del Voucher viene disposta dal Gestore a favore del Soggetto Beneficiario in un'unica soluzione previa verifica della documentazione richiesta al comma sub. 4. entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa.

6. Regione Lombardia ed il Gestore sono sollevati da qualunque onere e/o responsabilità nei confronti dei Soggetti Beneficiari e/o di terzi per impegni relativi allo svolgimento dei servizi.

ART. 11 - COMUNICAZIONI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Qualunque comunicazione inerente la presente procedura dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Gestore.

ART. 12 - RINUNCIA

I soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al Voucher, devono darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Fornitore ed al Gestore.

Qualora sia già stato emesso il Voucher, il Soggetto Beneficiario deve restituirlo al Gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla notizia della rinuncia.

ART. 13 - REVOCA E SANZIONI

1. Gli interventi finanziari a valere sulla Misura potranno essere revocati parzialmente o totalmente, con decreto della Regione:
 - a) qualora il Soggetto Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Bando ed in sede di concessione.
 - b) qualora in sede di verifica della documentazione prodotta si riscontrasse l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al Soggetto Beneficiario e non sanabili.
2. Nel caso di restituzione, a seguito di revoca di un'agevolazione già liquidata, il Soggetto Beneficiario dovrà restituire al Gestore il relativo importo maggiorato di un tasso d'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
3. Qualora le ispezioni o i controlli documentali evidenzino l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi la Regione, con la revoca dei contributi medesimi, applica una sanzione amministrativa pari al doppio del Contributo indebitamente fruito. Tale sanzione è elevata al quadruplo del Contributo fruito nei casi riconosciuti di dolo, ferme restando le ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni medesime.

ART. 14 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. La Regione, anche per il tramite del Gestore, provvede ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 5% delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede del Soggetto Beneficiario allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. A tal fine l'impresa, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione del Voucher, fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di legge.
2. Qualora il Soggetto Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione o qualora, dalle verifiche compiute, risulti la non veridicità delle informazioni prodotte si darà luogo alla risoluzione del contratto con le conseguenze previste dalla legge.
3. La Regione valuta, sulla base di apposite indagini di customer satisfaction svolte fra i Soggetti Beneficiari, la qualità dei servizi erogati dai Fornitori.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione della graduatoria delle proposte presentate, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i Fornitori non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.
3. Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando si farà riferimento alla normativa vigente.
4. Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando e delle procedure a questo conseguenti è il Dirigente della struttura Internazionalizzazione del sistema produttivo - Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione - Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
5. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
6. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.
7. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale della Lombardia; Responsabili del Trattamento sono il Direttore generale della D.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione della Regione Lombardia e il Direttore generale di Finlombarda s.p.a.

ART. 16 - PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI

1. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul BURL e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it
2. Qualsiasi informazione relativa al presente Bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
- voucher_internazionalizzazione@finlombarda.it

Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica s.p.a. - tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

D.G. Infrastrutture e mobilità

D.d.u.o. 15 marzo 2013 - n. 2366

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione ambientale - VAS del piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

UNITÀ ORGANIZZATIVA
INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Viste:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
- la direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 che introduce modifiche ed integra il d.p.r. 357/97 concernente l'applicazione della direttiva 92/43/CEE;

Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i., e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2 lettera b) che assegna a Valutazione Ambientale Strategica tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tra cui quelli per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC), si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.;

Viste:

- la legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 «Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica» che prevede la redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» e s.m.i. e in particolare l'art. 4, che introduce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani/programmi dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. 351 «Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;
- la delibera della Giunta regionale del 10 novembre 2010, n. 761 «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;
- la delibera della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e s.m.i.;
- la delibera della Giunta regionale 26 novembre 2008, n. 8/8515 - «Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale» e s.m.i.;

Dato atto che con delibera della Giunta regionale del 13 febbraio 2013, n. 4849 «Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano regionale della mobilità ciclistica» è stata avviata la procedura di VAS e sono state individuate l'Autorità procedente per la redazione del piano (D.g. Infrastrutture e mobilità, U.o. Infrastrutture viarie ed aeroportuali) e l'Autorità competente per la VAS (D.g. Territorio e urbanistica, Struttura Strumenti per la Pianificazione);

Preso atto che l'avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale della Mobilità Ci-

clistica (P.R.M.C.) è stato pubblicato sul BURL n. 9 del 27 febbraio 2013 e sul sito web S.I.V.A.S. <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 1° luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale: competenze della dirigenza» nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

D'intesa con l'Autorità competente per la VAS;

DECRETA

1. di individuare, ai sensi della delibera della Giunta regionale del 13 febbraio 2013 n. 4849:

- i soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.), di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli Enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.), di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i soggetti e i settori del pubblico interessati all'iter decisionale, di cui all'allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di istituire la Conferenza di Valutazione per l'esame contestuale del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.) e dei documenti di VAS, costituita dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territorialmente interessati e confinanti, anche transfrontalieri, di cui agli allegati A e B;

3. di stabilire che la Conferenza di Valutazione sia articolata in almeno due sedute, una introduttiva e una finale, dandone notizia con adeguato anticipo all'indirizzo web <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/> oltre che nelle pagine web istituzionali della Direzione generale Infrastrutture e mobilità;

4. di stabilire che il coinvolgimento dei soggetti e dei settori del pubblico interessati all'iter decisionale, di cui all'allegato C, avverrà con le seguenti modalità di informazione e partecipazione:

- la pubblicazione della documentazione relativa alla VAS sul sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/> e sul sito della Direzione generale Infrastrutture e mobilità;
- la convocazione di un forum pubblico per garantire un momento di informazione/partecipazione e confronto con il pubblico;

5. di stabilire che, della documentazione di cui sopra, venga data notizia ai soggetti individuati al precedente punto 1;

6. di stabilire altresì che la partecipazione ai lavori non prevede l'erogazione di gettoni di presenza;

7. di stabilire che l'eventuale partecipazione di ulteriori soggetti, a fronte di richieste o segnalazioni successive, verrà motivatamente assentita con modalità più spedite, seppur formale, da parte dell'Autorità procedente per la VAS;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nelle pagine web sopraindicate.

Il dirigente
Aldo Colombo

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE CHIAMATI A PARTECIPARE ALLE CONFERENZE DI VALUTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (P.R.M.C.)

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia) e dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- ASL dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- Enti gestori dei Parchi Regionali e Naturali;
- Enti gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS);
- Enti gestori delle riserve naturali;
- Enti gestori dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS);
- Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese;
- Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona;
- Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e alle Foreste (ERSAF);
- Autorità competente in materia di SIC e ZPS per la valutazione di incidenza (Regione Lombardia - Direzione generale Sistemi Verdi e Paesaggio).

— • —

ALLEGATO B

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI CHIAMATI A PARTECIPARE ALLE CONFERENZE DI VALUTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (P.R.M.C.)

- Regione Lombardia Direzioni generali;
- Province Lombarde: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- Comunità Montane;
- Comuni lombardi;
- Autorità di bacino del fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
- Consorzi di gestione lombardi (fiumi e laghi);
- Consorzi di bonifica e irrigui lombardi;
- Regioni e Province Autonome confinanti: Emilia-Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto;
- Parchi confinanti
 - o Parco Ticino piemontese - Piemonte
 - o Parco regionale fluviale Trebbia - Emilia Romagna
 - o Parco del Mincio - Veneto
- Nazioni confinanti: Svizzera (Canton Ticino e Grigioni);

— • —

SOGGETTI E SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI ALL'ITER DECISIONALE

- Associazioni rappresentative degli Enti locali
- Associazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio
- Associazioni per la tutela dei cittadini e dei consumatori
- Associazioni di categoria - rappresentative del sistema delle imprese
- Associazioni rappresentative delle parti sociali
- Ordini e collegi professionali
- Società di gestione mobilità e trasporti
- Agenzie per il turismo
- Università e Enti di ricerca
- Forze dell'Ordine
- Enti gestori dei Siti Unesco
- Soggetti pubblici e privati specifici:
 - ✓ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 - ✓ Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB
 - ✓ Società Expo
 - ✓ Società Navigli Lombardi
 - ✓ Azienda Trasporti Milanesi (ATM s.p.a.)
 - ✓ Trenitalia s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato
 - ✓ RFI
 - ✓ TRENORD - Ferrovie Nord Milano (FNM s.p.a.)
 - ✓ Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como
 - ✓ Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.
 - ✓ Società Navigazione del Lago di Lugano

D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365

Modifica parziale all'allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4621 di approvazione della "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane"

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244, con la quale è stato approvato il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA);
- la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 24 febbraio 2010, n. 1, con la quale è stato adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. IX/4621, con la quale è stata approvata la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152», di seguito Direttiva;

Premesso che, con la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. IX/4621, è stata approvata la Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152»;

Considerato che, con la sopracitata delibera, si è provveduto a demandare al Direttore generale della Direzione generale Ambiente, Energia e Reti l'approvazione degli aggiornamenti e delle integrazioni alla Direttiva mediante apposito decreto;

Ritenuto di procedere, come segue, alla rettifica degli errori materiali rilevati nel suddetto documento:

- al paragrafo 8.1 i successivi A, B, C e D sono diventati rispettivamente 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4. Alla suddivisione del paragrafo 8.1.3 è stata assegnata la numerazione 8.1.3.1, 8.1.3.2, 8.1.3.3 e 8.1.3.4;
- nella tabella B il rimando alle note. Per dimensione dell'AG $2.000 \leq A.E. < 10.000$, nella colonna "N. campioni per i parametri di tab. 2" nella casella c'è scritto 12 con rimando alla nota 4, nella versione nuova ci sono rimandi alle note 4 e 3;
- al paragrafo 6.3 la modalità di prelievo dei campioni per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue urbane è determinata in base alla dimensione autorizzata dell'impianto e non in base alla dimensione dell'agglomerato di appartenenza;
- al paragrafo 6.3 la verifica da parte di ARPA della qualità degli accertamenti è condotta con riferimento anche al provvedimento autorizzativo»;
- al paragrafo 7.2 è stato specificato il riferimento alla potenzialità autorizzata per le modalità di esecuzione degli autocontrolli (per i punti a) e b));
- al paragrafo 8.1.1 è stato stralciato il capoverso che esplicita la necessità di compilare il verbale di campionamento e di allegarlo obbligatoriamente nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRE Acque, lo stesso capoverso è stato inserito ai paragrafi 6.1 e 7.1 per maggiore chiarezza;
- al paragrafo 8.1.3.3 i rapporti di prova non devono riportare il nome e la firma del responsabile del laboratorio;
- nell'intestazione dell'Allegato A è stato stralciato il riferimento al recapito dello scarico e la relativa nota;
- nell'Allegato A sono stati precisati i dettagli dei contenitori per il prelievo del refluo.

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonchè tutti i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di rettificare gli errori materiali riscontrati come segue:
 - al paragrafo 8.1 i successivi A, B, C e D sono diventati rispettivamente 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4. Alla suddivisione del paragrafo 8.1.3 è stata assegnata la numerazione 8.1.3.1, 8.1.3.2, 8.1.3.3 e 8.1.3.4;
 - nella tabella B il rimando alle note. Per dimensione dell'AG $2.000 \leq A.E. < 10.000$, nella colonna "N. campioni per i parametri di tab. 2" nella casella c'è scritto 12 con rimando alla nota 4, nella versione nuova ci sono rimandi alle note 4 e 3;
 - al paragrafo 6.3 la modalità di prelievo dei campioni per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue urbane è determinata in base alla dimensione autorizzata dell'impianto e non in base alla dimensione dell'agglomerato di appartenenza;
 - al paragrafo 6.3 la verifica da parte di ARPA della qualità degli accertamenti è condotta con riferimento anche al provvedimento autorizzativo»;
 - al paragrafo 7.2 è stato specificato il riferimento alla potenzialità autorizzata per le modalità di esecuzione degli autocontrolli (per i punti a) e b));
 - al paragrafo 8.1.1 è stato stralciato il capoverso che esplicita la necessità di compilare il verbale di campionamento e di allegarlo obbligatoriamente alla scheda di inserimento dei dati analitici di SIRE Acque, lo stesso capoverso è stato inserito ai paragrafi 6.1 e 7.1 per maggiore chiarezza;
 - al paragrafo 8.1.3.3 i rapporti di prova non devono riportare il nome e la firma del responsabile del laboratorio;
 - nell'intestazione dell'Allegato A è stato tolto il riferimento al recapito dello scarico e la relativa nota;
 - nell'Allegato A sono stati precisati i dettagli dei contenitori per il prelievo del refluo.
2. di sostituire l'allegato alla «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152» al fine di facilitare la lettura della nuova versione;
3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Franco Picco

_____ • _____

DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, AI SENSI DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.**INDICE:**

- 1. PREMESSA**
 - 2. DEFINIZIONI**
 - 3. OBIETTIVI**
 - 4. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE**
 - 4.1 *La normativa comunitaria*
 - 4.2 *La normativa nazionale*
 - 4.3 *I provvedimenti distrettuali*
 - 4.4 *I provvedimenti regionali*
 - 5. CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI**
 - 6. CONTROLLI**
 - 6.1 *Indicazioni generali*
 - 6.2 *Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati di dimensione \geq a 2000 A.E.*
 - 6.3 *Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati < di 2.000 A.E.*
 - 7. AUTOCONTROLLI**
 - 7.1 *Indicazioni generali*
 - 7.2 *Esecuzione degli autocontrolli*
 - 8. IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**
 - 8.1 *Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore*
 - 8.1.1 *Requisiti per il campionamento*
 - 8.1.2 *Requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi*
 - 8.1.3 *Requisiti per la trasmissione dei dati*
 - 8.1.3.1 *Programma annuale dei controlli e degli autocontrolli*
 - 8.1.3.2 *Dati di controllo e di autocontrollo*
 - 8.1.3.3 *Rapporti di prova*
 - 8.1.3.4 *Ulteriori comunicazioni*
 - 8.1.4 *Verifica della qualità dei controlli effettuati dal gestore*
 - 8.2 *Espressione del giudizio di conformità annuale*
 - 9. VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**
 - 10. PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI AZOTO TOTALE**
 - 11. COSTI**
 - 12. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ**
- ALLEGATO A**

1. PREMESSA

Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528, la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane».

La predetta direttiva era tesa a promuovere la massima collaborazione tra le strutture pubbliche cui sono demandate le attività di pianificazione e di controllo in materia di acque e i soggetti cui spetta l'erogazione del servizio idrico integrato per la piena applicazione delle procedure previste dalla legge sul controllo e sull'autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Con decreto del dirigente dell'Unità organizzativa Regolazione del mercato e programmazione 24 gennaio 2006, n. 665 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi in argomento, con l'indicazione degli aspetti fondamentali da considerare per l'attuazione della direttiva e dei soggetti interessati alla stipula (Provincia, Autorità d'ambito, ARPA e Gestori).

I provvedimenti citati hanno permesso di compiere un notevole progresso nel controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

I mutamenti del quadro normativo di riferimento e le esperienze maturate nell'applicazione della direttiva stessa hanno reso peraltro necessario l'approfondimento di alcuni aspetti legati al controllo degli scarichi in argomento.

Tali approfondimenti sono confluiti nella d.g.r. 2 marzo 2011 n. IX/1393, che ha sostituito quella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 528/2005.

L'applicazione della d.g.r. 2 marzo 2011 n. IX/1393 ha permesso di rendere più efficace il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, la validazione della qualità del dato e l'espressione del giudizio di conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Dal 2012 è entrato in funzione il Sistema Informativo Regionale Acque (di seguito SIRe Acque) che raccoglie i dati dei controlli e autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane effettuati dai Gestori e da ARPA.

Alla luce di quanto sopra, la presente Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. di seguito Direttiva, costituisce aggiornamento e revisione della d.g.r. 2 marzo 2011 n. IX/1393.

2. DEFINIZIONI

Nella Direttiva si intende per:

- a) «*Abitante Equivalente*» (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) «*agglomerato*»: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (d.lgs. 152/2006 e s.m.i. comma n. art. 74). Ai sensi dell'art. 4 del r.r. n. 3/06, gli agglomerati sono individuati dagli enti responsabili degli ATO con apposito atto, secondo le indicazioni della d.g.r. 17 maggio 06 n. 8/2557;
- c) «*autocontrolli*»: i campionamenti in ingresso e in uscita e le rispettive analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., effettuati dal Gestore in numero almeno uguale al numero minimo annuo di campioni fissato dall'Allegato stesso e facenti parte del programma dei controlli. Gli autocontrolli sono eseguiti secondo le modalità previste per i controlli effettuati dal Gestore e comunicati tramite SIRe Acque. Gli autocontrolli non possono essere utilizzati ai fini della verifica della conformità parametrica (rispetto delle concentrazioni limite), mentre hanno validità ai fini del rispetto della percentuale di abbattimento del carico inquinante in ingresso;
- d) «*autocontrolli di conduzione*»: gli autocontrolli previsti per la verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti, basati sul monitoraggio e sulla regolazione dei parametri operativi e sull'esecuzione di prove sperimentali ed effettuati dal Gestore. Tali autocontrolli prevedono campionamenti in ingresso e/o in uscita, eseguiti anche con modalità differenti dagli autocontrolli di cui alla lettera c), e in fasi intermedie di trattamento;
- e) «*controlli effettuati dal Gestore*»: i campionamenti e le analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché per eventuali altri parametri prescritti nel r.r. 3/2006 e/o nei provvedimenti di autorizzazione e facenti parte del programma dei controlli. Sono effettuati dal Gestore sugli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane con le modalità di rilevamento e trasmissione specificate all'interno della presente Direttiva i cui esiti sono comunicati tramite SIRe Acque e validi ai fini della verifica fiscale volta ad accertare il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico e la conformità alla direttiva comunitaria 91/271/CEE;
- f) «*controlli ordinari*»: le verifiche ufficiali effettuate da ARPA e facenti parte del programma dei controlli. In relazione alla tipologia dei parametri ed alle disposizioni autorizzative tali controlli possono essere utilizzati:
1. ai fini della verifica fiscale;
 2. ai fini della verifica della qualità dei controlli effettuati dal Gestore;
 3. ai fini della valutazione dell'idoneità attribuita al sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e analisi) e di trasmissione dei dati del Gestore, e del suo mantenimento nel tempo;
 4. ai fini conoscitivi;
- g) «*controlli straordinari*»: ispezioni effettuate in occasione del rilascio, del rinnovo, o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza, a seguito di reclami o nell'ambito di indagini relative ad incidenti gravi, inconvenienti o inadempienze. Per inconvenienti deve intendersi la verifica svolta durante l'attività di controllo effettuata ad esempio a seguito di segnalazione di scarichi palesemente anomali; per inadempienze quella svolta a seguito di provvedimenti amministrativi ordinari quali quelli di diffida, diffida e sospensione, revoca del provvedimento autorizzativo;
- h) «*Gestore*»: il soggetto cui compete la conduzione dell'impianto di depurazione e/o della rete fognaria in base al contratto di affidamento;
- i) «*ente responsabile dell'ATO*»: ente al quale sono attribuite le funzioni prima esercitate dall'Autorità d'Ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- j) «*programma dei controlli*»: calendario dei controlli e degli autocontrolli da effettuare sull'impianto di depurazione ai sensi dell'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- k) «*S.A.P.*» (*Sistemi Automatici di Prelievo*): campionatori automatici con caratteristiche che rispondono alla normativa tecnica (ISO 5667 -10:1992) per il prelievo di acque reflue (APAT IRSA 29/2003 - Metodo 1030) e successivi aggiornamenti;
- l) «*SIRe Acque*» (*Sistema Informativo Regionale Acque*): sistema informativo integrato Regione Lombardia/ARPA Lombardia deputato a contenere i dati ufficiali relativi ai controlli ed autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, agli scarichi (in ambiente e in fognatura) e loro autorizzazioni, alle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione ed agli agglomerati;
- m) «*soglia di attenzione*»: valore che permette di intervenire con un'azione preventiva, finalizzata a impedire che la qualità dello scarico si approssimi ai valori limite di emissione previsti dalla normativa. I parametri da considerare allo scopo sono, a titolo indicativo e non esaustivo: misura della attività del fango biologico in funzione delle condizioni di carico organico (OURs), indice di volume del fango biologico (SVI e/o DSVI), indice biotico del fango (SBI), indice di biofloculazione, valore di ossigeno disciolto nei reattori di ossidazione, mantenimento del valore di fattore di carico.

3. OBIETTIVI

Con la Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati della direttiva comunitaria 91/271/CEE, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 (in seguito r.r. 3/2006);
- b) definire le procedure e le modalità di:
1. redazione dei programmi di controllo ed autocontrollo, con l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili;
 2. campionamento ed analisi, fissando i requisiti minimi di qualità per tali attività;
 3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali interessati.
- c) arricchire il sistema di conoscenze sull'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al fine di:
1. supportare l'attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico;
 2. assumere decisioni per i programmi di controllo ed autocontrollo degli anni successivi;
 3. valutare l'idoneità e gli eventuali interventi di adeguamento delle apparecchiature, fisse e mobili, necessarie per eseguire i campionamenti;
 4. fornire informazioni utili alla elaborazione e alla verifica della pianificazione in materia di tutela e uso delle acque;
 5. valutare l'evoluzione dei controlli tramite l'interfacciamento con i sistemi di gestione dei processi.

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

4. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE

4.1 La normativa comunitaria

La direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo in particolare il raggiungimento dell'obiettivo ambientale buono entro il 2015.

In tale contesto, la direttiva 91/271/CEE costituisce il riferimento per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.

La direttiva 91/271/CEE individua i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono essere sottoposte in funzione della dimensione dell'agglomerato e della tipologia dell'area interessata dallo scarico e stabilisce le scadenze da rispettare per l'adeguamento dei trattamenti stessi.

Ai sensi dell'art. 16 della direttiva 91/271/CEE gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due anni alla Commissione Europea un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane. Per ottemperare a tale obbligo la Commissione Europea ha elaborato un apposito questionario, disposto all'art. 16 della direttiva 91/271/CEE, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in coerenza con quanto previsto dall'art. 75, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., inoltra con cadenza biennale alle regioni per la compilazione⁽¹⁾.

4.2 La normativa nazionale

Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. detta la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione della direttiva 91/271/CEE, il decreto stabilisce in particolare una disciplina di base per gli scarichi di acque reflue urbane, demandando alle Regioni la fissazione di valori limite di emissione diversi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle condizioni previste del decreto stesso.

4.3 I provvedimenti distrettuali

In data 24 febbraio 2010, con delibera n. 1/2010, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPO), ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il par. 3.6 dell'Elaborato 3 del PdGPO elenca le aree sensibili e i relativi bacini drenanti del Distretto idrografico come da paragrafo A, Allegato II della direttiva 91/271/CEE.

4.4 I provvedimenti regionali

Con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244 è stato approvato il Programma di tutela e uso delle acque (di seguito PTUA), ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 152/99 e dell'art. 55, comma 19 della l.r. 26/2003.

Il PTUA indica le misure e gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici significativi e per la piena applicazione delle previsioni della direttiva 91/271/CEE.

A tale scopo, il PTUA demanda la fissazione dei valori limite di emissione da applicare allo scarico delle acque reflue urbane agli appositi regolamenti regionali di cui all'art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 26/2003.

Il comma 4 dell'art. 26 della d.g.r. 2244 del 29 marzo 06 demanda al regolamento regionale per gli scarichi di acque reflue e di prima pioggia (regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4) di cui all'art. 52 della l.r. 26/2003 la determinazione dei limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane, secondo il recapito ed al fine del raggiungimento di tali obiettivi.

Il r.r. 3/2006, definisce la disciplina e il regime autorizzatorio degli scarichi di reti fognarie, fissando i valori limite di emissione per gli scarichi degli impianti di trattamento e le scadenze da rispettare per l'adeguamento degli impianti stessi.

5. CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 26/2003 l'autorità competente al controllo degli scarichi di acque reflue urbane è la Provincia, cui spetta il rilascio dell'autorizzazione per tale tipologia di scarichi.

L'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che «L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi».

In coerenza con le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), che assegna ad ARPA le attività di controllo ambientale, le Province si avvalgono di ARPA per i controlli ambientali e devono pertanto concordare con la stessa un programma di controlli conforme ai requisiti del citato articolo 128 (cfr paragrafo 8.1).

Il programma deve rispettare le disposizioni dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la disciplina regionale sugli scarichi delle acque reflue urbane di cui al r.r. 3/2006.

Restano ferme le competenze ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque di cui all'art. 135, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

6. CONTROLLI

6.1 Indicazioni generali

Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede un numero minimo di controlli durante l'anno (gennaio - dicembre) per gli impianti di trattamento di potenzialità pari o superiore a 2.000 A.E per verificare il rispetto dei valori limite di emissione per:

- I parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- I parametri di cui alle Tabelle 4, 5 e 6 dell'Allegato B al r.r. 3/2006;
- eventuali ulteriori parametri/prescrizioni previsti nei provvedimenti di autorizzazione.

Lo stesso d.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa un numero minimo di controlli annuali per verificare il rispetto dei valori limite di emissione dei parametri di cui alla Tabella 3 del citato Allegato 5, precisando che i parametri da controllare sono quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura, quelli che possono essere dosati nell'impianto o i composti che possono derivare dal processo di depurazione, sulla base delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.

Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di potenzialità inferiore a 2.000 A.E. il r.r. 3/2006 fissa in Tabella 2 dell'Allegato B i valori limite di emissione prevedendo le modalità di accertamento e specificando in Tabella 7 dell'Allegato B il numero minimo di campioni da prelevare durante l'anno (gennaio - dicembre).

(1) La compilazione definitiva del questionario e il suo invio è responsabilità regionale. I dati sono estratti da SIRe Acque.

Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio - dicembre) di controlli da effettuare presso un impianto di trattamento delle acque reflue urbane si stabilisce in base alla dimensione dell'agglomerato servito.

La verifica dei valori dei parametri di cui alla Tabella 3 per gli impianti di trattamento di qualsiasi potenzialità, deve essere effettuata secondo quanto prescritto all'art. 10, comma 3 del r.r. 3/2006.

La potenzialità di riferimento per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è quella indicata dal provvedimento di autorizzazione allo scarico. Tale provvedimento di norma autorizza la capacità organica di progetto dell'impianto.

In casi particolari, legati a singoli impianti significativamente sovradimensionati individuati dalla Provincia in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, la potenzialità autorizzata può essere inferiore alla capacità organica di progetto, ma deve comunque essere (Tabella A):

1. qualora l'agglomerato sia totalmente trattato da un solo impianto e sia presente una frazione di trattamenti individuali appropriati inferiore o uguale al 2,00% come ammesso dalla Commissione Europea almeno uguale al 98,00% del carico generato dall'agglomerato servito dall'impianto in oggetto;
2. qualora l'impianto in oggetto non sia l'unico a servizio di un agglomerato depurato come minimo al 98,00% (esclusi sistemi di trattamento individuali) almeno coincidente col carico in ingresso all'impianto (come da certificazione del Gestore attestante la media della settimana di massimo carico del refluo in ingresso);
3. qualora l'agglomerato sia servito da impianto di depurazione (esclusi sistemi di trattamento individuali) per una percentuale inferiore al 98,00% e l'autorizzare la capacità organica di progetto comporterebbe un salto di soglia per i controlli almeno coincidente col carico in ingresso all'impianto (come da certificazione del Gestore attestante la media della settimana di massimo carico del refluo in ingresso). All'allacciamento di ulteriori tratti fognari l'autorizzazione va integrata coi nuovi carichi in ingresso comunicati tempestivamente alla provincia da parte del Gestore. Se la capacità organica di progetto rientra nella classe di controlli del carico in ingresso all'impianto attestato dal Gestore si deve autorizzare la capacità organica di progetto⁽²⁾.

Tabella A - Dimensioni di impianti di acque reflue urbane (DP) autorizzabili in rapporto alla frazione di servito dell'agglomerato (AG) di appartenenza

	Solo 1 DP a servizio dell'AG	Più DP a servizio dell'AG
Frazione depurata dell'AG $\geq 98,00\%$	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il 98,00% del carico generato dall'AG	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il carico in ingresso all'impianto
Frazione depurata dell'AG $< 98,00\%$	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il carico in ingresso all'impianto (da aggiornare)	

La potenzialità autorizzata non può essere superiore alla potenzialità di progetto dell'impianto.

Nei casi in cui la potenzialità di progetto non è nota o è stata definita rispetto a normative non più in vigore, il Gestore deve procedere alla verifica della capacità organica di progetto inviando la relazione tecnica a Ente Responsabile dell'ATO, Provincia e Dipartimento ARPA territorialmente competente. Regione Lombardia riconosce una sola metodologia per effettuare il ricalcolo e tale metodo sarà specificato con circolare. Alla pubblicazione della circolare i Gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di dimensione da ridefinire avranno sei mesi di tempo per attuare tale operazione.

Qualora la Provincia decida di autorizzare una potenzialità differente rispetto alla capacità organica di progetto dell'impianto tale potenzialità va preventivamente condivisa con l'Ente responsabile dell'ATO.

I valori di riferimento sono quelli presenti in SIRe Acque nelle schede descrittive degli impianti e degli agglomerati.

Per gli scarichi degli impianti di trattamento provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti devono essere autorizzate, in conformità al r.r. 3/2006, potenzialità di riferimento per il rispetto dei limiti di emissione allo scarico differenti da quella di progetto, che tengano conto delle linee effettivamente attivate nelle diverse stagioni ossia i limiti da rispettare devono essere variati durante l'anno in funzione delle fluttuazioni stagionali.

Il numero di controlli da effettuare presso l'impianto deve essere stabilito in funzione della dimensione dell'agglomerato. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve esplicitare tutti gli aspetti sopra descritti.

La valutazione della conformità dell'impianto viene comunque effettuata sul totale dei controlli realizzati valutando l'eventuale superamento dei limiti in relazione alla stagione in cui ciascun campionamento ha avuto luogo.

Gli impianti di trattamento di acque reflue industriali (come definite nella direttiva 91/271/CEE) che collettano e trattano altresì acque reflue urbane devono essere controllati anche con le modalità degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, facendo riferimento al carico civile in ingresso indicato in autorizzazione. In nessun caso è possibile autorizzare un intervallo di potenzialità, ma va sempre indicato un numero specifico.

Per ogni campionamento effettuato ai fini dell'esecuzione di un controllo (lettera e del capitolo 2 della presente Direttiva) è necessario che venga compilato un verbale di campionamento secondo il modello riportato nell'Allegato A alla presente Direttiva. Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo verbale di campionamento.

6.2 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati di dimensione \geq a 2000 A.E.

La Tabella B riporta il numero minimo di campioni per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti per i parametri delle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per gli scarichi degli impianti di trattamento a servizio di agglomerati pari o superiori a 2.000 A.E. Il numero si riferisce ai campioni con finalità sia di controllo che di autocontrollo.

Per la verifica dei valori limite previsti per i parametri della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o dei valori limite di cui ai parametri delle Tabelle 4, 5 e 6 dell'Allegato B al r.r. 3/2006, il decreto prevede che i campionamenti effettuati dall'autorità competente possono essere sostituiti con quelli effettuati dal Gestore, qualora quest'ultimo garantisca un sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e di analisi) e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall'autorità di controllo.

(2) Si precisa che tale situazione non rispetta quanto prescritto dalla Dir. 91/271/CEE e va pertanto resa conforme nel più breve tempo possibile.

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

Tabella B - N. campioni annuali per la verifica di conformità di impianti a servizio di agglomerati (AG) con dimensione maggiore o uguale a 2.000 A.E. (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Dimensione dell'AG	N. campioni per i parametri di Tab. 1	N. campioni per i parametri di Tab. 2	N. campioni per i parametri di Tab. 3
2.000 ≤ A.E. < 10.000	12 ⁽³⁾	12 ^{(3) (4)}	1
10.000 ≤ A.E. < 50.000	12	12	3
A.E. ≥ 50.000	24	24	6

La condizione è da ritenersi soddisfatta con l'attestazione di idoneità del sistema da parte di ARPA, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al punto 8.1.

L'attestazione è rivista e/o integrata con atto motivato di ARPA a seguito del verificarsi di circostanze tali da ritenere che il sistema non risponda più ai requisiti indicati.

L'attestazione di idoneità del sistema, ovvero quella di idoneità con riserva o di non idoneità, è comunicata da ARPA al Gestore, all'Ente responsabile dell'ATO e alla Provincia nonché inserita in SIRE Acque da ARPA stessa.

In presenza di attestazione di idoneità, il Gestore presenta alla Provincia e ad ARPA il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli secondo le modalità indicate al punto 8.1. In caso nel corso dell'anno il Gestore abbia necessità di variare il programma dei controlli e degli autocontrolli concordato deve comunicarlo all'indirizzo e-mail SIRE Acque⁽⁵⁾ e alla PEC del Dipartimento ARPA di competenza motivando la variazione necessaria.

Sulla base di quanto sopra, ARPA definisce un proprio programma annuale di controlli garantendo il numero minimo di campionamenti indicato in Tabella C. Tali campioni sono finalizzati:

- alla verifica della conformità dello scarico dell'impianto di trattamento alle disposizioni nazionali e regionali a fini fiscali avendo come riferimento la potenzialità autorizzata dell'impianto;
- alla verifica della conformità dello scarico degli impianti di trattamento alle disposizioni comunitarie vigenti avendo come riferimento non la potenzialità dell'impianto, ma la dimensione dell'agglomerato;
- all'accertamento della qualità dei controlli effettuati dal Gestore.

Tabella C - N. campionamenti annuali eseguiti da ARPA Lombardia in base alla dimensione dell'agglomerato (AG) servito dall'impianto (Tabelle 1 e 2, Allegato 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e le corrispondenti del r.r. 3/2006)

Dimensione dell'AG	N. campioni per il primo anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata l'irregolarità dello scarico rispetto ai parametri della Tab. 1	N. campioni per gli anni successivi a quello in cui lo scarico sia risultato regolare rispetto ai parametri Tab. 1	N. campioni parametri Tab. 2
2.000 ≤ A.E. < 10.000	3	1	1 ⁽⁶⁾
10.000 ≤ A.E. < 50.000	3	3	3
A.E. ≥ 50.000	6	6	6

Per gli impianti di trattamento in cui confluiscono scarichi di acque reflue industriali, in conformità all'art. 10, comma 3 del r.r. 3/2006, ARPA garantisce il numero minimo di prelievi indicato nella Tabella D per i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in ottemperanza a quanto previsto nell'allegato stesso.

Tabella D - N. di controlli annuali effettuati da ARPA sugli impianti che ricevono scarichi industriali per conformità ai limiti previsti per i parametri Tab. 3 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dimensione dell'AG	N. controlli parametri Tab. 3
2.000 ≤ A.E. < 10.000	1
10.000 ≤ A.E. < 50.000	3
A.E. ≥ 50.000	6

6.3 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati < di 2.000 A.E.

Ai sensi dell'art. 36 del r.r. 3/2006 gli accertamenti per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento autorizzati a trattare un carico compreso fra 101 A.E. e 1.999 A.E. sono eseguiti su campioni medi prelevati nell'arco di 3 ore, fermo restando la possibilità di stabilire in sede di autorizzazione modalità diverse di campionamento in considerazione delle caratteristiche degli scarichi. Per impianti autorizzati a trattare un carico compreso tra 101 A.E. e 400 A.E. è accettato il campionamento istantaneo solo se accompagnato da motivazione valida.

Per gli impianti autorizzati a trattare un carico compreso fra 50 A.E. e 100 A.E. che devono effettuare 1 controllo all'anno in base alla Tabella E, la presente Direttiva prescrive il prelievo istantaneo.

Per gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da impianti di servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 50 A.E. e 1.999 A.E. il Gestore, ai sensi del comma 2 del citato articolo del r.r. 3/2006, esegue a intervalli regolari i controlli in base al numero minimo annuo di campioni di cui alla Tabella E.

Tabella E - N. campioni che il Gestore deve eseguire per verifica della conformità ai parametri di tab. 2 del 3 r.r. 3/2006

Dimensione dell'AG	N. campioni per il 1° anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata la irregolarità dello scarico	N. campioni per gli anni successivi a quello in cui lo scarico sia risultato regolare
50 ≤ A.E. ≤ 100	1	1
100 < A.E. ≤ 400	6	3
400 < A.E. < 2.000	8	4

(3) 12 campioni il primo anno di controllo e 4 negli anni successivi se nell'anno precedente a quello considerato il numero di campioni conformi è tale da ritenere lo scarico regolare; qualora il numero di campioni non conformi dell'anno precedente superi quello stabilito dalla normativa, l'anno successivo il numero di campioni da prelevare torna ad essere 12.

(4) Solo per il fosforo totale nel caso i valori limite di emissione da rispettare siano quelli di cui alla Tab. 4, Allegato B del r.r. 3/2006.

(5) L'elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRE Acque si trovano sul sito web di SIRE Acque <http://sireacque.arpalombardia.it/>.

(6) Nel caso di Tabella 4 r.r. 3/2006 solo per il fosforo totale.

La verifica da parte di ARPA della qualità degli accertamenti eseguiti dal Gestore è condotta con riferimento alla conformità dell'impianto di trattamento alle disposizioni del r.r. 3/2006, alla normativa tecnica regionale ed al provvedimento autorizzativo.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 50 A.E. e 400 A.E. la verifica da parte di ARPA è basata sulla documentazione inerente la gestione dell'impianto. La gestione dell'impianto deve assicurare il rispetto del valore limite di emissione previsto per i parametri indicati in Tabella 2, allegato B del r.r. 3/2006.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 401 A.E. e 1.999 A.E. ARPA deve effettuare almeno un campionamento dello scarico nell'arco di validità dell'autorizzazione rilasciata per verificare che il Gestore assicuri il rispetto dei valori limite di emissione previsti in Tabella 2, allegato B del r.r. 3/2006.

7. AUTOCONTROLLI

7.1 Indicazioni generali

Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soggetti agli autocontrolli sono quelli con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 2.000 A.E..

Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio - dicembre) di autocontrolli da effettuare presso un impianto si stabilisce in base alla dimensione dell'agglomerato servito. Ai sensi del punto 1.1 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve garantire un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello indicato nella Tabella B del punto 6.2) per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque in ingresso agli impianti stessi.

Gli autocontrolli sono essenziali non solo per una comprensione più approfondita del funzionamento e dell'efficienza degli impianti di trattamento, ma anche ai fini:

- di valutare la riduzione complessiva di fosforo totale e azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, conseguentemente a quanto previsto dal PTUA e dal Piano di Gestione del Distretto del bacino idrografico del Po (PdGPO) in attuazione della direttiva 271/91/CEE;
- di riscontrare gli obblighi di informazione stabiliti a livello comunitario e nazionale, tra cui rientrano i dati utilizzati per la valutazione di cui al punto precedente.

I dati degli autocontrolli sono pertanto necessari all'espletamento dei compiti posti in capo alla Regione per i profili esaminati e devono essere raccolti e forniti secondo le procedure di cui alla presente Direttiva.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dal Gestore devono essere inseriti in SIRe Acque, secondo le modalità e le scadenze indicate all'interno dell'applicativo stesso.

Per ogni campionamento effettuato ai fini dell'esecuzione di un autocontrollo (lettera c del capitolo 2 della presente Direttiva) è necessario che venga compilato un verbale di campionamento secondo il modello riportato nell'Allegato A alla presente Direttiva. Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo verbale di campionamento.

7.2 Esecuzione degli autocontrolli

Di seguito sono specificate le modalità di esecuzione degli autocontrolli:

- a) per gli impianti con potenzialità autorizzata compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E., deve essere utilizzato sia in ingresso che in uscita all'impianto un S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa;
- b) per gli impianti di potenzialità autorizzata pari o superiore a 10.000 A.E., deve essere utilizzato sia in ingresso che in uscita all'impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata;
- c) deve essere precisamente individuato il punto di prelievo dei campioni per gli autocontrolli sulle acque reflue in ingresso all'impianto;

I campioni degli autocontrolli in ingresso e in uscita all'impianto devono essere regolarmente e omogeneamente distribuiti durante l'anno per consentire la determinazione del carico annuale trattato di BOD₅, COD, solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale.

8. IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

8.1. Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore

Il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore deve essere valutato dal Dipartimento ARPA di competenza, all'avvio dell'impianto e annualmente, con l'emissione del giudizio di conformità, salvo valutazioni specifiche che emergano durante le attività di controllo, per verificare che il Gestore abbia i requisiti che garantiscono modalità di campionamento e analisi equivalenti a quelle adottate da ARPA. Se il Gestore rispetta i requisiti richiesti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati è considerato idoneo.

In caso contrario è attribuita una idoneità con riserva. ARPA comunica gli adeguamenti necessari alla Provincia che provvede a comunicarli al Gestore specificando i tempi entro i quali devono essere realizzati; nel caso in cui l'adeguamento non avvenga nei tempi prestabiliti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati verrà giudicato non idoneo.

Gli aspetti da considerare per valutare l'idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore sono descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti.

8.1.1 Requisiti per il campionamento

Presso gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E. devono essere effettuati campionamenti medi ponderati sulle 24 ore (punto 1.1 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i) mediante S.A.P.

Le caratteristiche dei S.A.P. possono differire in funzione della potenzialità autorizzata degli impianti di trattamento (Tabella F):

- **potenzialità autorizzata compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.:** S.A.P. sia in ingresso che in uscita anche del tipo a postazione mobile (ovvero portatili), comunque refrigerati, rispondenti alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegati a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabili in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa affinché il campionamento sia medio nelle 24 ore e rappresentativo della qualità dello scarico.

Per tali impianti, qualora non sia previsto il collegamento ad un misuratore di portata, il Gestore deve eseguire misure della portata in ingresso e in uscita all'impianto, sia in tempo asciutto sia in tempo di pioggia, per definire una curva di portata di riferimento idonea alla programmazione del S.A.P. in accordo con il Dipartimento ARPA.

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

In assenza di misure sufficientemente attendibili, in alternativa alla curva di portata, il prelievo è ritenuto rappresentativo se è garantito un numero minimo significativo di aliquote prelevate in modo specifico per il singolo impianto concordando con ARPA nel dettaglio le modalità di esecuzione.

- **potenzialità autorizzata pari o superiore a 10.000 A.E.:** deve essere installato in ingresso e in uscita all'impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata al fine di eseguire campionamenti medi ponderati alla portata.

Tabella F - Caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare per i controlli e gli autocontrolli per gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E.

Potenzialità impianto	Ingresso impianto	Uscita impianto
2.000 ≤ A.E. < 10.000	S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa	S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa
A.E. ≥ 10.000	S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata	S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata

In ogni caso, il programma di prelievo impostato nel S.A.P. concordato tra il Dipartimento ARPA e il Gestore una volta stabilito non dovrà subire modifiche se non preventivamente comunicate e contestualmente validate da ARPA.

Per garantire l'omogeneità dei campionamenti, il Gestore mette a disposizione di ARPA i sistemi di campionamento, secondo specifici accordi che possono prevedere indicativamente le seguenti modalità:

- sigillatura del campionatore e del punto di misura da parte di ARPA ed estrazione del campione dal S.A.P. il giorno successivo;
- obbligo del Gestore di tenere sempre a disposizione di ARPA il campionatore fino ad un'ora prestabilita e concordata.

Per gli impianti di trattamento inferiori ai 10.000 A.E. non presidiati con continuità, il Gestore mette a disposizione di ARPA l'attrezzatura per il prelievo dei campioni, previo preavviso di 24 ore.

8.1.2 Requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi

Il Gestore deve avere a disposizione, anche tramite contratto, un laboratorio di analisi dotato di certificazione ISO 9001 in attesa che venga accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale.

8.1.3 Requisiti per la trasmissione dei dati

8.1.3.1 Programma annuale dei controlli e degli autocontrolli

Il Gestore inserisce in SIRE Acque il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli, per la sua validazione, entro il 30 novembre di ogni anno, per tutti gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 50 A.E..

ARPA, sentita la Provincia competente, valida in SIRE Acque il programma attestandone la completezza e l'adeguatezza ai criteri della presente Direttiva in riferimento alle informazioni di seguito indicate.

Il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli deve riportare:

1. il numero dei controlli e degli autocontrolli che verrà effettuato per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale, fermo restando il numero minimo previsto dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal r.r. 3/2006;
2. le date e le modalità di esecuzione degli stessi (giorno/ora d'inizio e fine del campionamento nelle 24 ore e nelle 3 ore);
3. i dati identificativi e di qualità del laboratorio individuato per le analisi.

Il programma di cui sopra verrà integrato con il numero di controlli ordinari di cui alla precedente Tabella C effettuati da ARPA.

Le date di esecuzione dei prelievi per i controlli e gli autocontrolli sono programmate secondo un criterio di regolare e omogenea distribuzione durante l'anno, tenendo conto, per gli impianti soggetti a fluttuazione stagionale, anche dei periodi di massimo carico.

Gli autocontrolli sono effettuati garantendo la significatività del calcolo delle percentuali di abbattimento per i parametri indicati, anche ai fini delle valutazioni e dei riscontri agli obblighi di informazione di cui al punto 7.1.

Dopo il 30 novembre ARPA può motivatamente richiedere una integrazione o modifica al programma in base ai risultati di tutti i controlli effettuati durante l'anno.

Il programma dei controlli e autocontrolli definitivo - validato da ARPA - deve, in ogni caso, essere presente in SIRE Acque entro il 15 febbraio dell'anno cui si riferisce.

Ogni modifica al programma dei controlli e degli autocontrolli proposta dal Gestore in tempi successivi alla data di trasmissione va segnalata e motivata al Dipartimento ARPA di competenza via e-mail dipartimentale di SIRE Acque⁽⁷⁾ e via PEC per poi procedere alla sua modifica nell'applicativo SIRE Acque.

Tale modalità di comunicazione tramite SIRE Acque entra in vigore per l'anno dei controlli 2014.

8.1.3.2 Dati di controllo e di autocontrollo

La trasmissione dei dati di controllo e di autocontrollo da parte del Gestore è effettuata tramite inserimento diretto dei dati analitici on-line per mezzo del sistema SIRE Acque. L'inserimento degli esiti del monitoraggio deve avvenire entro la conclusione del mese successivo a quello della data prevista per l'effettuazione del campionamento secondo il programma dei controlli approvato.

Nelle note della scheda di inserimento dei dati analitici devono essere riportati gli eventi di guasto, malfunzionamento, scarico anomalo e manutenzione straordinaria, con le relative date e i riferimenti alle comunicazioni specificate al paragrafo «Ulteriori comunicazioni».

8.1.3.3 Rapporti di prova

Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRE Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo rapporto di prova. A partire dal 1° gennaio 2013 tale inserimento dovrà riguardare obbligatoriamente anche il rapporto di prova relativo ai dati di autocontrollo.

I rapporti di prova devono riportare:

(7) L'elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRE Acque si trova sul sito web di SIRE Acque <http://sireacque.arpalombardia.it/>.

- i dati anagrafici dell'impianto di trattamento (codice regionale impianto, denominazione impianto, nome del Gestore, comune, via, codice del punto di prelievo),
- le modalità di prelievo,
- la data e l'ora di inizio e di fine del campionamento, la temperatura del campione nella fase di composizione finale e all'accettazione del laboratorio,
- la data di inizio e di fine analisi,
- il codice attribuito al campione,
- le metodiche analitiche utilizzate,
- la tabella di rispetto,
- i risultati nelle unità di misura appropriate,
- l'incertezza della misura,
- il responsabile delle analisi.

Nel caso gli esiti analitici mostrino superamenti dei valori limite allo scarico, il Gestore deve darne comunicazione al Dipartimento provinciale ARPA (all'indirizzo e-mail [SIRe Acque^{\(7\)}](mailto:SIRe.Acque@arpa.lombardia.it) e alla PEC del Dipartimento) competente, alla Provincia e all'Ente responsabile dell'ATO entro cinque giorni dalla conclusione dell'analisi indicando le cause del superamento e gli interventi correttivi adottati o che si intendono adottare.

La fattispecie di cui sopra è riferita:

- al superamento delle concentrazioni per i parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi oltre le percentuali di tolleranza di cui all'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al verificarsi, per gli stessi parametri, del numero di superamenti ammessi su base annua ai sensi del medesimo allegato, calcolato sul numero dei controlli indicato nel programma annuale dei controlli.

8.1.3.4 Ulteriori comunicazioni

Per una valutazione delle circostanze che possono avere conseguenze sul permanere dell'idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, sul rispetto dei limiti e sulla validazione dei dati, il Gestore comunica alla Provincia e a ARPA:

- il raggiungimento di eventuali soglie limite di attenzione, concordate con la Provincia e ARPA, indicando le attività di monitoraggio e le regolazioni di processo attuate per rientrare entro le normali condizioni di esercizio;
- le operazioni di manutenzione ordinaria sull'impianto che interferiscono con il campionamento in modo tale da provocare il peggioramento della qualità dello scarico. Tali operazioni devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo. La comunicazione via e-mail deve motivare il periodo necessario per rientrare nelle normali condizioni di esercizio e prevedere almeno una data di campionamento nel periodo in cui è operata la manutenzione. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve prevedere l'eventuale deroga ai limiti previsti durante il periodo di manutenzione ordinaria;
- le operazioni di manutenzione straordinaria eseguite sul S.A.P. e/o sugli strumenti di misura della portata. La comunicazione via e-mail del guasto o della disfunzione che rende indisponibile la strumentazione deve pervenire entro il giorno in cui si è verificato il guasto/difunzione. I problemi inerenti la strumentazione devono essere risolti possibilmente entro 15 giorni non lavorativi dalla data in cui è avvenuto il guasto o la disfunzione. Per riparazioni che richiedono tempi superiori deve essere messo a disposizione un altro autocampionatore e/o un altro misuratore di portata, in grado di garantire le medesime caratteristiche del sistema installato. In ogni caso, i controlli del Gestore in uscita previsti dal programma devono essere eseguiti nelle date previste con SAP portatile messo a disposizione del Gestore; analogamente un SAP portatile deve essere messo a disposizione di ARPA con preavviso di 24 ore nel caso di esecuzione di controlli ARPA. In tal caso è possibile derogare al collegamento al misuratore di portata e alla programmazione in base a curva di portata;
- i guasti rilevanti e/o l'arrivo di scarichi anomali in ingresso all'impianto. La comunicazione via e-mail dei guasti rilevanti e/o dell'arrivo di scarichi anomali deve pervenire tempestivamente e comunque entro la conclusione del primo giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento. La documentazione attestante gli interventi effettuati per rientrare nelle normali condizioni di esercizio o le azioni per individuare il responsabile dell'evento anomalo, nonché i provvedimenti correlati, sono trasmessi immediatamente e dopo l'avvenuta risoluzione del problema alla PEC del Dipartimento ARPA di competenza. Per gli eventuali periodi transitori occorrenti per la messa a regime degli impianti conseguenti a guasti o a operazioni di avviamento e di arresto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia, come previsto dall'art. 101, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

8.1.4 Verifica della qualità dei controlli effettuati dal gestore

I controlli effettuati da ARPA e quelli del Gestore sono utilizzati complessivamente per costruire una popolazione di dati statisticamente rilevante per la valutazione della qualità del dato e la successiva espressione del giudizio di conformità dello scarico dell'impianto di trattamento come previsto dalla normativa vigente.

I controlli di ARPA possono essere effettuati nelle stesse date previste dal programma annuale del Gestore o in date differenti. Sono comunque pianificate e comunicate tramite SIRe Acque dai Dipartimenti ARPA ad ARPA Sede Centrale.

Qualora dai controlli effettuati in contemporanea emergano discordanze analitiche, verificate le possibili cause (tenendo conto degli intervalli di incertezza di misura), sono utilizzati solo i dati di ARPA, per la valutazione statistica della qualità del dato e per l'espressione del giudizio di conformità.

Nel caso in cui gli esiti dei controlli effettuati dal Gestore siano difforni da quelli effettuati da ARPA in date differenti, ARPA procede a un approfondimento tecnico per chiarire le ragioni della difformità riscontrata, incentrato su una o più delle attività seguenti:

- ulteriori campionamenti dello scarico, con una frequenza che può essere superiore a quella di norma prevista dalla Tabella B, in ragione di continua discordanza dei dati a confronto, della entità della discordanza e di difformità dell'esito;
- valutazione del permanere dei requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi e dei campionamenti;
- verifica delle attività⁽⁸⁾ svolte dal Gestore, in modo integrato al programma annuale dei controlli e finalizzate al monitoraggio delle prestazioni e alla regolazione del processo depurativo, anche per il rispetto delle eventuali soglie limite di attenzione concordate con la Provincia e ARPA.

Qualora dall'approfondimento tecnico risulti la validità dei dati, il sistema è confermato come idoneo.

In caso di esito negativo, e/o se non vengono rispettati uno o più dei requisiti prima descritti, ARPA attribuisce al sistema l'idoneità con riserva indicando gli adeguamenti necessari ed i tempi per la loro realizzazione.

(8) A titolo indicativo e non esaustivo, le attività riguardano il monitoraggio dei seguenti aspetti: valore di fango di supero e produzione media giornaliera di fango disidratato; mantenimento dei valori ottimali per i parametri operativi, quali età e carico del fango, portate di regolazione, pH, redox, ossigeno disciolto, solidi totali e volatili nel reattore di ossidazione e riciccoli, ecc.; qualità e attività del fango biologico; test respirometrici (OUR, AUR e NUR); verifica di funzionalità (capacità dei sistemi di fornitura dell'ossigeno, caratteristiche di sedimentabilità del fango attivo e potenzialità dei sedimentatori finali, calcolo dei consumi energetici e dei consumi di materiali e reagenti, capacità di trattamento di rifiuti liquidi, se l'impianto è interessato al trattamento).

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

La Provincia provvede ad emettere diffida nei confronti del Gestore richiedendo gli adeguamenti indicati da ARPA. Inoltre, ARPA valuta come impostare il proprio programma di controlli nell'anno successivo, sottoponendo il sistema a una nuova procedura di verifica del possesso dei requisiti per l'attribuzione dell'idoneità, comprensiva dell'esame delle modalità di conduzione e di monitoraggio dell'impianto.

Se il Gestore non adempie alle prescrizioni indicate viene dichiarata la non idoneità.

Nella tabella seguente sono schematizzati gli elementi che portano alla dichiarazione di idoneità con riserva e non idoneità con le azioni che ne conseguono:

Tabella G - Requisiti per attribuzione dell'idoneità al sistema di rilevamento e trasmissione dei dati

TIPO DI CRITICITÀ	IDONEITÀ CON RISERVA	NON IDONEITÀ
a) CAMPIONAMENTO	SAP non refrigerato	Assenza SAP
	SAP non collegato a misuratore di Q (per impianti con potenzialità ≥ 10.000 A.E.) o non programmato (in base alla curva di portata o in modo concordato con ARPA, per impianti con potenzialità compresa tra 2.000 A.E. e 10.000 A.E.)	SAP presente, ma non utilizzato
	Programma di campionamento non condiviso tra Gestore e ARPA	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
	Ripetuta ritardata riparazione del SAP durante l'attività annuale di controllo	
	Mancanza del verbale di prelievo o gravi carenze nello stesso	
Discordanza tra date di prelievo effettive e date di prelievo programmate da calendario dei controlli non preventivamente comunicate		
b) ANALISI	Rapporto di prova non completo di tutte le informazioni richieste	Laboratorio non in possesso delle certificazioni richieste
	Date inizio analisi > 24h dal prelievo (ovvero il ritiro del campione dal punto di campionamento)	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
c) TRASMISSIONE	Programma dei controlli inviato, ma non completo	Mancata trasmissione del programma dei controlli
	Dati inseriti in SIRe Acque in modo non completo	Mancato inserimento dei dati in SIRe Acque
d) VERIFICA QUALITÀ CONTROLLI	Difformità dell'esito tra serie di dati ARPA e serie di dati del Gestore per almeno 2 anni	Difformità dell'esito tra serie di dati ARPA e serie di dati del Gestore per almeno 3 anni
	Discordanza statistica tra serie storica di dati ARPA e serie storica di dati del Gestore, rilevata con l'applicazione di opportuni test ⁽⁹⁾	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
	Ripetuta discordanza analitica tra esiti di controlli ARPA ed esiti di controlli del Gestore, eseguiti sul medesimo campione 24 h; la discordanza analitica è riscontrabile nel caso in cui i rispettivi intervalli di incertezza estesa non siano sovrapponibili	Perdurante discordanza analitica tra esiti di controlli ARPA ed esiti di controlli del Gestore, eseguiti sul medesimo campione 24 h; la discordanza analitica è riscontrabile nel caso in cui i rispettivi intervalli di incertezza estesa non siano sovrapponibili

Le attività di monitoraggio di cui alla lettera c), qualora svolte anche in parte da ARPA nelle date individuate dal Gestore per il controllo dei parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006, sono utilizzate per la valutazione degli esiti dei detti prelievi e della loro rappresentatività rispetto alle condizioni reali di funzionamento dell'impianto.

8.2 Espressione del giudizio di conformità annuale

Fatta salva l'attività di controllo del Gestore, le attività di campionamento di ARPA sono omogeneamente distribuite durante l'anno e indicate in SIRe Acque per la condivisione con le Province.

I dati analitici riscontrati dai Dipartimenti ARPA saranno disponibili in SIRe Acque.

Il giudizio di conformità dello scarico dell'impianto di trattamento ai valori limite dei parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e a quelli più restrittivi fissati dal r.r. 3/2006 è espresso da ARPA attenendosi alle indicazioni di cui al punto 8.1 e con riferimento a ciascuna delle fattispecie rappresentate al punto stesso.

Il giudizio di conformità tiene conto complessivamente dell'esito dei prelievi effettuati da ARPA e di quelli del Gestore ed è espresso in tempi tali da garantire la corretta esecuzione dei controlli dell'anno successivo, fermi restando i tempi tecnici necessari per formulare il giudizio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il giudizio di conformità è inserito in SIRe Acque da ARPA.

9. VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Fermo restando l'autonomia decisionale di ARPA, è opportuno che i campionamenti per la verifica dei valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. siano effettuati utilizzando i sistemi di campionamento messi a disposizione dal Gestore, con modalità analoghe a quelle previste per la verifica dei parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, al fine di utilizzare gli stessi campioni anche per la verifica dei parametri delle citate Tabelle.

(9) Le attività di controllo di tipo fiscale di valutazione della qualità dei dati di cui sopra si esplicano attraverso l'analisi di una popolazione statisticamente rilevante, mediante strumenti quali ad esempio le comuni formule di calcolo che mettono a confronto medie differenti (t di Student). A discrezione del Dipartimento potranno essere utilizzati strumenti differenti quali software statistici ad analisi multivariata.

ARPA definisce modalità e in particolare tempi di campionamento differenti in relazione al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) guasto o mal funzionamento del programma del S.A.P.;
- b) condizioni anomale di esercizio dell'impianto, come quelle dovute alla presenza di scarichi in uscita palesemente anomali, a situazioni di urgenza ed emergenza;
- c) campionamento finalizzato alla ricerca di parametri rapidamente deperibili o che in relazione alla volatilità richiedono modalità di campionamento non compatibili con l'utilizzo dei normali campionatori automatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pH, Escherichia Coli, saggio di tossicità acuta, azoto nitroso, solfuri, cloro attivo libero, aldeidi, solventi organici aromatici, solventi clorurati, solventi organici azotati, idrocarburi totali).

10. PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI AZOTO TOTALE

Per monitorare la situazione sotto il profilo della riduzione complessiva del carico di fosforo totale e di azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento situati sul territorio regionale e per rispondere agli obblighi di informazione in materia alla Commissione europea, ARPA valuta annualmente la percentuale di abbattimento del carico per i parametri azoto e fosforo totale operata dagli impianti di trattamento.

La valutazione è basata sull'utilizzo dei dati degli autocontrolli in coerenza con la normativa statale e regionale.

La metodologia da seguire per la valutazione è quella definita dall'Autorità di bacino del fiume Po nella relazione «Sintesi delle informazioni disponibili in merito all'applicazione della direttiva 91/271/CEE nel bacino del fiume Po. Procedura d'infrazione n. 2009/2034».

11. COSTI

I costi legati all'implementazione e alla gestione dei sistemi di controllo e di autocontrollo sono considerati ai fini della relativa copertura nella tariffa del servizio idrico di cui all'articolo 154 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e all'articolo 51 della l.r. 26/2003.

12. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

ARPA elabora entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sui controlli dell'anno precedente. Essa consiste in un rapporto sulle modalità di svolgimento dei programmi di controllo e di autocontrollo e sui risultati dei programmi stessi relativi all'anno precedente, evidenziando le carenze degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in relazione alla normativa europea e a quella nazionale e regionale, nonché le eventuali proposte atte a superare alcune delle criticità riscontrate.

Il rapporto è pubblicato su SIRe Acque.

ALLEGATO A

ID impianto ^(a)	Nome impianto ^(a)
Località	Via n.
Comune di	Provincia
VERBALE DI CAMPIONAMENTO N.	

Il giorno del mese di anno, dalle ore alle ore
 il/i sottoscritto/i nel ruolo di
 in servizio presso ha/hanno effettuato un campionamento di acque reflue presso il punto di prelievo:

- ingresso impianto uscita impianto altro.....

Si è proceduto al prelievo di un campione adottando la seguente modalità:

- medio ponderato 24 ore (periodo di prelievo dalle ore del alle ore del) n. aliquote.....
 Modalità di programmazione SAP tempo portata (..... ml prelevati ogni m³ scaricati)
 medio ponderato 3 ore (periodo di prelievo dalle ore del alle ore del) n. aliquote
 medio composito (dalle ore del alle ore del)
 istantaneo, per le seguenti motivazioni

Tipo di controllo:

- controllo autocontrollo altro

Temperatura campione all'atto del prelievo°C (in caso di campionamento da SAP si intende la temperatura del campione all'atto dell'estrazione da SAP)

Il refluo prelevato è composto da n. aliquote ed è stato omogeneizzato in un unico recipiente in modo da ottenere un campione medio, suddiviso nei seguenti contenitori:

- n. contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica
 n. contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica
 n. contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica
 n. contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica

Modalità di refrigerazione:

- frigo portatile a siberini frigo portatile a compressore altro.....
 non necessaria in quanto il campione viene immediatamente consegnato al laboratorio interno all'impianto

Volume acque reflue urbane INGRESSO m³/giorno (b)
 Volume acque reflue urbane sfioratori parziali m³/giorno (b)
 Volume acque reflue urbane USCITA m³/giorno (b)

Serie Ordinaria n. 12 - Giovedì 21 marzo 2013

Condizioni meteorologiche del giorno di campionamento:

OSSERVAZIONI:
.....
.....
.....

Firma dei Verbalizzanti
.....

(a) Identificativo e denominazione regionali riportati in SIRe Acque
(b) Nel caso di prelievo medio specificare il volume corrispondente al periodo totale di campionamento